SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 282

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 2 dicembre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 novembre 1998.

Proroga del termine per il completamento delle opere finanziate, ai sensi della legge 30 dicembre 1989, n. 424.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 dicembre 1989, n. 424, recante misura di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico;

Visto l'art. 1 della predetta legge n. 424 del 1989, il quale reca al comma 1 la previsione di interventi finalizzati alla ripresa delle attività nel settore turistico nei comuni costieri delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990 recante l'individuazione dei comuni, delle priorità, parametri, modalità, procedure e termini per le misure di sostegno previste dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424, per la parte relativa agli interventi di cui all'art. 1, comma 1;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1997, recante la proroga al 31 dicembre 1998 del termine per il completamento delle opere, finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990;

Considerato che da parte delle regioni interessate è stata segnalata la necessità di un'ulteriore proroga al 31 dicembre 1999 del termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 424 del 1989, che non siano state nel frattempo revocate;

Visto l'art. 2, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 284;

Vista la legge 30 maggio 1995, n. 203;

Ravvisata l'opportunità di aderire alle richieste formulate da parte delle regioni interessate;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delegato al turismo;

Decreta:

Il termine per il completamento delle opere finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge 30 dicembre 1989, n. 424 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 1990, che non siano state nel frattempo revocate, è prorogato al 31 dicembre 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 novembre 1998

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
delegato al turismo
BERSANI

98A10250

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 2 settembre 1998, n. **412.**

Regolamento recante norme concernenti le elezioni dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge n. 84 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'articolo 9, comma 1, lettera *l),* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, riguardante l'istituzione dei comitati portuali;

Visto l'articolo 15, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, concernente l'istituzione delle commissioni consultive locali;

Ritenuto che i rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano in porto e dei dipendenti dell'autorità portuale sono designati in seno ai comitati portuali ed alle commissioni consultive locali mediante sistema elettivo;

Considerata la necessità ai fini della istituzione dei comitati e delle commissioni surrichiamati di dover individuare le procedure per l'espletamento delle elezioni dei rappresentanti del personale sopra indicato, anche per assicurare una adeguata uniformità nei singoli porti;

Visto l'articolo 2, comma 8, lettera *l),* del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 5 giugno 1997, nonché nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 13 luglio 1998;

Vista la comunicazione effettuata con nota n. 4151164 del 27 luglio 1998 al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorità portuali in seno alle commissioni consultive locali si svolgono in tutti i porti nazionali sotto la vigilanza del capo circondario marittimo, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adempimenti appresso specificati:

a) fissa un mese prima della scadenza dell'organo e, con cadenza quadriennale, la data delle elezioni, dandone, almeno quarantacinque giorni prima, avviso con ogni mezzo, al fine di assicurare la massima diffusione, indicandone il giorno ed il luogo della riunione. Il giorno dovrà essere non festivo, e la durata della votazione di otto ore;

b) espone nella sede dell'ufficio marittimo, dieci giorni prima della data dell'elezione, l'elenco dei lavoratori delle imprese, che si candidano. L'elenco deve essere compilato con l'indicazione del cognome e nome del candidato, della data di nascita, dell'impresa od autorità portuale di appartenenza. I candidati vengono indicati in ordine alfabetico e contrassegnati con numero progressivo. Le candidature devono essere presentate, presso i rispettivi uffici, trenta giorni prima della data delle elezioni;

c) predispone tutto il materiale necessario per lo svolgimento delle elezioni;

d) individua il locale ove devono svolgersi le elezioni, nonché le disposizioni necessarie per un regolare svolgimento delle stesse;

e) costituisce il seggio elettorale, che risulta composto nei porti con un numero di elettori superiori a 400 unità da 4 lavoratori, e nei porti con un numero di elettori fino a 400 unità da 2 lavoratori, designati in entrambi i casi dagli stessi lavoratori delle imprese e dai dipendenti della autorità portuale entro trenta giorni prima della data delle elezioni. Al seggio elettorale, presieduto dal capo del circondario marittimo o da un suo delegato, partecipano come osservatori i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei dipendenti sopraindicati.

Art. 2.

1. Sono eleggibili tutti i lavoratori delle imprese che operano nel porto di cui all'articolo 16 ed all'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 e che risultano iscritti regolarmente nel libro paga, nonché i dipendenti dell'autorità portuale, nei porti ove istituita.

Art. 3.

1. Sono ammessi a votare tutti gli elettori di cui all'articolo 2, previa verifica della identità personale attraverso idoneo documento di riconoscimento.

2. Riconosciuta l'identità personale dell'elettore il presidente del seggio gli consegna la scheda munita del timbro dell'autorità marittima locale, sulla quale l'elettore, in segreto, indica il candidato prescelto.

3. È consentita, ai fini della validità, l'espressione di un solo voto, manifestato con il cognome e nome, o col solo cognome del candidato votato. L'indicazione del voto può essere fatta anche scrivendo invece del cognome, il numero progressivo col quale il candidato è contrassegnato nell'elenco. La scheda non deve contenere altri segni, oltre quello di voto, od abrasioni.

Art. 4.

1. Al termine delle operazioni di voto, in prosecuzione delle stesse avranno inizio quelle di spoglio dei voti che proseguiranno ininterrottamente fino alla loro conclusione. Del risultato dello scrutinio, previo riscontro della corrispondenza del numero delle schede spogliate con quello dei votanti, è redatto apposito elenco nel quale per ogni candidato sarà indicato il numero dei voti conseguiti. Ove vi sia stata elezione anche per il rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale, sarà redatto altro elenco con i voti riportati dai candidati appartenenti a questa categoria.

2. Di tutte le operazioni elettorali sarà formato processo verbale, firmato, unitamente agli elenchi, da tutti i componenti del seggio.

Art. 5.

1. Il capo del circondario marittimo od il delegato, qualora lo svolgimento delle elezioni non sia conforme alle disposizioni del presente regolamento, provvede all'annullamento delle elezioni, con atto motivato, dandone comunicazione al Ministero.

Art. 6.

1. I verbali delle operazioni elettorali, nonché i relativi elenchi devono essere inviati al Ministero entro cinque giorni dalla data delle elezioni per l'adozione del provvedimento di nomina delle commissioni consultive.

Art. 7.

1. Sono eletti per i rappresentanti dei lavoratori delle imprese i primi sei nominativi dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Nei porti sede di autorità portuale sono eletti i primi cinque nominativi dell'elenco di cui all'articolo 4, comma 1, ed il primo nominativo dell'elenco dei candidati a rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale di cui allo stesso articolo 4, comma 1.

3. In caso di rinuncia dell'eletto o di dimissioni, nel corso del mandato, subentra il primo degli esclusi di cui agli elenchi dell'articolo 4.

Art. 8.

Gli oneri, connessi alle procedure per l'espletamento delle elezioni, propedeutiche al funzionamento delle commissioni consultive locali, sono posti a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 5788 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno 1998 e corrispondenti capitoli per gli anni successi.

Art. 9.

1. Le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori delle imprese di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84 del 1994 e dei dipendenti delle autorità portuali in seno ai comitati portuali si svolgono sotto la vigilanza del presidente dell'autorità portuale, che provvede, anche attraverso un suo delegato, agli adepimenti indicati nell'articolo l e successivi.

2. Ai fini delle elezioni di cui al comma 1 si applicano, per quanto concerne termini, criteri e modalità, le disposizioni del presente regolamento. I relativi oneri sono posti a carico della competente autorità portuale.

Art. 10.

1. Il presidente dell'autorità portuale ove istituita, ed il capo del circondario marittimo sono tenuti a far osservare le presenti disposizioni, procedendo nelle relative sedi nei confronti dei trasgressori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 settembre 1998

Il Ministro: BURLANDO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1998
Registro n. 2 Trasporti e navigazione, foglio n. 375

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 9, comma 1, lettera *l),* della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubbblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«Art. 9 *(Comitato portuale).* — 1. Il comitato portuale è composto:

a)-i) (omissis);

l) da sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'autorità portuale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione. In sede di prima applicazione della presente legge i rappresentanti dei lavoratori vengono designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentantive a livello nazionale e restano in carica per un quadriennio;

(omissis)».

— Il testo dell'art. 15, comma 1, della citata legge 28 gennaio 1994, n. 84, è il seguente:

«1. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione è istituita in ogni porto una commissione consultiva composta da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'autorità portuale o dell'organizzazione portuale e da sei rappresentanti delle categorie imprenditoriali, designati secondo le procedure indicate all'art. 9, comma 1, lettere *i)* e *l).* Nei porti ove non esista autorità portuale i rappresentanti dei lavoratori delle imprese sono in numero di sei. La commissione è presieduta dal presidente dell'autorità portuale ovvero, laddove non istituita, dal comandante del porto».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1998, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quanto la legge conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 16, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come integrato dall'art. 2, comma 16-*bis* del decreto-legge 21 ottobre 1996, n, 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«Art. 16 *(Operazioni portuali).* — 1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale.

2. Le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità marittime disciplinano e vigilano sull'espletamento delle operazioni portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa ai sensi del comma 5.

3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima. Le imprese autorizzate sono iscritte in apposito registro tenuto dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'autorità marittima e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione determinati dalle medesime autorità

4. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 da parte dell'autorità competente il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge determina:

a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo e la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;

b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione ed alla revoca dell'atto autorizzatorio, nonché ai relativi controlli;

c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata ed alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;

d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di idonea cauzione. Tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.

5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare all'autorità portuale o, laddove non istituita, all'autorità marittima le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva varizione.

6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa ovvero, qualora l'impresa autorizzata sia anche titolare di concessione ai sensi dell'art. 18, durata identica a quella della concessione medesima; l'autorizzazione può essere rinnovata in relazione a nuovi programmi operativi o a seguito del rinnovo della concessione. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute a verificare, con cadenza almeno annuale, il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.

7. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, sentita la commissione consultiva locale, determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3, in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

7-*bis*. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini, siti in ambito portuale».

— Il testo dell'art. 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato da ultimo dallart. 2, comma 17, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, è il seguente:

«Art. 18 *(Concessione di aree e banchine)*. — 1. L'autorità portuale e, dove non istituita, ovvero prima del suo insediamento, l'organizzazione portuale o l'autorità marittima danno in concessione le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale alle imprese di cui all'art. 16, comma 3, per l'espletamento delle operazioni portuali, fatta salva l'utilizzazione degli immobili da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali. È altresì sottoposta a concessione da parte dell'autorità portuale, e laddove non istituita dall'autorità marittima, la realizzazione e la gestione di opere attinenti alle attività marittime e portuali collocate a mare nell'ambito degli specchi acquei esterni alle difese foranee anch'essi da considerarsi a tal fine ambito portuale, purché interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali anche per la realizzazione di impianti destinati ad operazioni di imbarco e sbarco rispondenti alle funzioni proprie dello scalo marittimo, come individuati ai sensi dell'art. 4, comma 3. Le concessioni sono affidate, previa determinazione dei relativi canoni, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, sulla base di idonee forme di pubblicità, stabilite dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, con proprio decreto. Con il medesimo decreto sono altresì indicati:

a) la durata della concessione, i poteri di vigilanza e controllo delle autorità concedenti, le modalità di rinnovo della concessione ovvero di cessione degli impianti a nuovo concessionario;

b) i limiti minimi dei canoni che i concessionari sono tenuti a versare in rapporto alla durata della concessione, agli investimenti previsti, al valore delle aree e degli impianti utilizzabili, anche commisurati all'entità dei traffici portuali ivi svolti, ovvero al solo valore delle aree qualora il concessionario rilevi gli impianti all'atto della concessione.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì indicati i criteri cui devono attenersi le autorità portuali o marittime nel rilascio delle concessioni al fine di riservare nell'ambito portuale spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di altre imprese non concessionarie.

3. Con il decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti e della navigazione adegua la disciplina relativa alle concessioni di aree e banchine alle normative comunitarie.

4. Per le iniziative di maggiore rilevanza, il presidente dell'autorità portuale può concludere, previa delibera del comitato portuale, con le modalità di cui al comma 1, accordi sostitutivi della concessione demaniale ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

5. Le concessioni o gli accordi sostitutivi di cui al comma 4 possono comprendere anche la realizzazione di opere infrastrutturali.

6. Ai fini del rilascio della concessione di cui al comma 1 è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio:

a) presentino, all'atto della domanda, un programma di attività, assisitito da idonee garanzie, anche di tipo fideiussorio, volto all'incremento dei traffici e alla produttività del porto;

b) possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee anche dal punto di vista della sicurezza a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi;

c) prevedano un organico di lavoratori rapportato al programma di attività di cui alla lettera *a)*.

7. In ciascun porto l'impresa concessionaria di un'area demaniale deve esercitare direttamente l'attività per la quale ha ottenuto la concessione, non può essere al tempo stesso concessionaria di altra area demaniale nello stesso porto, a meno che l'attività per la quale richiede una nuova concessione sia differente da quella di cui alle concessioni già esistenti nella stessa area demaniale, e non può svolgere attività portuali in spazi diversi da quelli che le sono stati assegnati in concessione.

8. L'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima sono tenute ad effettuare accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività di cui al comma 6, lettera *a)*.

9. In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti da parte del concessionario, nonché di mancato raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma di attività, di cui al comma 6, lettera *a)*, senza giustificato motivo, l'autorità portuale o, laddove non istituita l'autorità maritttima revocano l'atto concessorio.

9-*bis*. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido, nonché di altri prodotti affini siti in ambito portuale».

Nota all'art. 2:

— Per il testo degli articoli 16 e 18 della citata legge n. 84/1994, vedi in nota all'art. 1.

Nota all'art. 9:

— Per il testo degli articoli 16 e 18 della citata legge n. 84/1994, vedi in nota all'art. 1.

98G0464

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ravenna.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ravenna pere il giorno 19 ottobre 1998 per il rinnovo di tutte le apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate;

Decreta:

Il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico e dell'ufficio provinciale esattore di Ravenna è accertato per il giorno 19 ottobre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 26 ottobre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A10251

DECRETO 2 novembre 1998.

Determinazione del tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall'art. 3-*quinquies* della legge 14 agosto 1974, n. 346, concernente il pagamento differito dei diritti doganali;

Visto l'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificiazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna, e di giorni trenta, relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre impostazioni previste dai regolamenti comunitari, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 luglio 1998;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4, punto 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modificazioni con la legge 12 luglio 1991, n. 202, il saggio di interesse per il pagamento differito, effettuato oltre il periodo di giorni sette relativamente ai diritti doganali concernenti la fiscalità interna ed oltre il periodo di giorni trenta relativamente ai dazi, ai prelievi e alle altre imposizioni previste dai regolamenti comunitari, è stabilito nella misura del 4,51 per cento annuo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 novembre 1998

Il Ministro delle finanze
VISCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
CIAMPI

98A10379

DECRETO 10 novembre 1998.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER L'EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Visto l'art. 1 della citata legge che assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — di corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione delle scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente da prodursi al pubblico registro automobilistico;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e visto l'art. 3, commi da 48 a 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la menzionata addizionale regionale con un'addizionale provinciale;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico e l'art. 3, comma 54, della già richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha abrogato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'imposta provinciale in questione;

Considerato che per l'addizionale provinciale di cui al sopracitato art. 3, commi da 48 a 53, della legge 23 dicembre 1995, n. 549, si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione;

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1997, n. 124, recante norme sulle modalità per l'attuazione dell'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro in quanto compatibili;

Considerata la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985,

n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia nel giorno 2 novembre 1998 per operazioni di rinnovo delle apparecchiature deputate alla gestione delle procedure automatizzate del pubblico registro automobilistico;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Reggio Emilia è accertato per il giorno 2 novembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 10 novembre 1998

Il direttore regionale: PIRANI

98A10252

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 novembre 1998.

Revoca del decreto ministeriale 17 giugno 1997 recante sospensione di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano, limitatamente a quelle contenenti terfenadina.

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO V
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, che modifica il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visti i decreti con i quali sono state rilasciate le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto;

Visto il decreto direttoriale n. 800.F.1.D/S.M.205/1249 del 17 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 1997 - serie generale, con il quale questa amministrazione ha adottato il provvedimento di sospensione delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali contenenti terfenadina in attesa della definizione della procedura di cui all'art. 12 della direttiva 75/319/CEE;

Vista la decisione C(1998) 2647 adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 22 settembre 1998, notificata alla Repubblica italiana il 24 settembre 1998, pervenuta a questa amministrazione il 19 novembre 1998, concernente il mantenimento delle autorizzazioni nazionali all'immissione in commercio relative ai medicinali contenenti le sostanze «30 mg terfenadina-compresse», «60 mg terfenadina-compresse», «6 mg/ml terfenadina-sospensione per uso orale» in conformità ai riassunti delle caratteristiche del prodotto riportati nell'allegato 3 della decisione;

Visto il verbale della seduta del 14 ottobre 1998 in cui la Commissione unica del farmaco ha espresso parere favorevole alla riammissione in commercio delle specialità medicinali elencate nella parte dispositiva del presente decreto;

Ritenuto che sussistano le condizioni per la riammissione in commercio delle specialità medicinali indicate nella parte dispositiva del presente decreto in conformità ai riassunti delle caratteristiche del prodotto di cui in allegato;

Decreta:

È revocato, con decorrenza immediata, il decreto direttoriale n. 800.F 1.D/S.M.205/1249 del 17 giugno 1997 limitatamente alle sottoelencate specialità medicinali:

Specialità medicinali	Ditta	Confezioni	N. A.I.C.
ALLERPLUS	Astra farmaceutici S.p.a.	30 compresse 60 mg	026506016
ALLERZIL	Bruno farmaceutici S.r.l.	30 compresse 60 mg	027802014
ALLERZIL	Bruno farmaceutici S.r.l.	1 flac. 120 ml sosp. 0,6%	027802038
TELDANE	Gruppo Lepetit S.p.a.	30 compresse 60 mg	024881017
TELDANE	Gruppo Lepetit S.p.a.	1 flac. 120 ml sosp. 0,6%	024881031
TRILUDAN	Hoechst farmaceutici S.p.a.	30 compresse 60 mg	027507019
TRILUDAN	Hoechst farmaceutici S.p.a.	1 flac. 120 ml sosp. 0,6%	027507033

subordinando la riammissione in commercio all'adeguamento dei riassunti delle caratteristiche del prodotto così come approvati nella decisione adottata dalla Commissione delle Comunità europee il 22 settembre 1998 e riportati nell'allegato III che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto è notificato in via amministrativa alle ditte interessate e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 novembre 1998

Il dirigente: PICCININ

ALLEGATO

ALLEGATO III
RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

COMPRESSE DI TERFENADINA 60 MG

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE
cfr. allegato II

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
Principio attivo:
Una compressa contiene 60 mg di terfenadina.
Per gli eccipienti vedere paragrafo 6.1

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1. Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico delle riniti e rino-congiuntiviti allergiche e delle dermatiti allergiche.

4.2. Posologia e modo di somministrazione

La dose raccomandata non deve essere superata.

Deve essere consigliato ai pazienti, in caso di insufficiente sollievo dai sintomi
- di non superare la dose massima
- di non assumere in aggiunta un altro antistaminico (anche se trattasi di un medicinale di automedicazione) ma di consultare il loro medico.

La terfenadina non deve essere assunta con succo di pompelmo.

Adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni:

La dose raccomandata per le compresse da 60 mg si applica a ragazzi sopra i 12 anni solo se di peso corporeo superiore ai 50 kg.

Riniti e rino-congiuntiviti allergiche:
La dose di attacco è di 60 mg al giorno (1 compressa), aumentando, se necessario, fino a 120 mg al giorno (2 compresse).
La dose giornaliera totale può essere presa in somministrazione unica o divisa in due dosi.

Dermatiti allergiche:
60 mg (1 compressa) 2 volte al giorno. In alternativa, possono essere assunti 120 mg (2 compresse) al mattino.

Aggiustamento del dosaggio nell'insufficienza renale
Una normale riduzione della funzionalità renale correlata all'età non richiede un aggiustamento del dosaggio di terfenadina.
Tuttavia, la riduzione del 50% della dose è consigliata nei pazienti con significativa alterazione della funzionalità renale, particolarmente in quelli con clearance della creatinina inferiore a 40 ml/min.

4.3. Controindicazioni

Le preparazioni di terfenadina non devono essere usate in pazienti con ipersensibilità alla terfenadina o ad ogni altro eccipiente della formulazione.

Alterazioni significative della funzionalità epatica o trattamenti concomitanti con gli inibitori del citocromo P450 isoenzima 3A4 (CYP3A4) possono condurre ad una diminuzione del metabolismo della terfenadina. L'accumulo di terfenadina non metabolizzata può causare un prolungamento del tratto QT nell'elettrocardiogramma, con rischi di aritmie cardiache che possono mettere a rischio la vita del paziente.
Pertanto, la terfenadina è controindicata nelle seguenti condizioni:
- alterazioni significative della funzionalità epatica (es. in pazienti con ittero, epatite, cirrosi);
- trattamento concomitante con antimicotici/antibatterici imidazolici (inclusi gli antimicotici topici)
- trattamento concomitante con antibiotici macrolidi (inclusi gli antibiotici macrolidi topici)
- trattamento concomitante con mibefradil diidrocloridrato
- trattamento concomitante con altri prodotti medicinali noti per inibire significativamente il metabolismo epatico della terfenadina.

Questi sono elencati al paragrafo 4.5 (Interazioni).
Durante il trattamento con terfenadina non deve essere assunto succo di pompelmo.

La terfenadina è inoltre controindicata in pazienti con noto allungamento del tratto QT (QT corretto, QTc > 440 ms), ad esempio nella sindrome congenita dell'allungamento del tratto QT o in condizioni che possono portare ad un allungamento del tratto QT, come ad esempio pazienti con:
- bradicardia clinicamente significativa
- aritmia sintomatica all'anamnesi
- ogni altra malattia cardiaca clinicamente significativa
- trattamento concomitante con antiaritmici della classe I e III
- trattamento concomitante con altri prodotti medicinali noti per determinare un prolungamento dell'intervallo QT. Anche questi sono elencati sotto al paragrafo 4.5 (Interazioni).
- squilibri elettrolitici, particolarmente ipocaliemia ed ipomagnesiemia, e condizioni mediche o trattamento concomitante con farmaci che possono provocare tali squilibri. Questi includono anoressia, vomito e diarrea.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Concentrazioni elevate di terfenadina, dovute sia ad una sovradosaggio di terfenadina o ad una alterazione significativa della funzionalità epatica o somministrazione contemporanea di potenti inibitori di CYP 3A4, possono causare allungamento del tratto QT con rischio di tachiaritmie ventricolari che possono mettere a rischio la vita del paziente (es. tachicardia ventricolare grave, torsades de pointes e fibrillazione ventricolare).

Pazienti con altre condizioni predisponenti ad un allungamento del tratto QT possono essere a rischio per tali reazioni cardiache quando assumono terfenadina.

La somministrazione di terfenadina deve essere interrotta se si manifestano sintomi quali palpitazioni, vertigini, sincope o convulsioni, ed i pazienti devono essere controllati per un potenziale prolungamento del tratto QT e per aritmie.

Nella maggior parte dei casi nei quali reazioni avverse gravi di tipo cardiaco sono state riportate come correlate alla terfenadina, sono state identificate sottostanti condizioni predisponenti alle aritmie. Questo sottolinea l'importanza dell'attenta osservanza delle sopra riportate controindicazioni e norme di sicurezza.

Vedere anche paragrafi 4.3 e 4.5.

4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Il trattamento concomitante con inibitori del CYP 3A4 epatico può condurre ad una diminuzione del metabolismo di terfenadina. L'accumulo di terfenadina non metabolizzata può causare un

prolungamento del tratto QT nell'ECG con rischio di aritmie cardiache che possono mettere a rischio la vita del paziente.

Sono previste interazioni farmacocinetiche tra la terfenadina e i seguenti prodotti medicinali che inibiscono il metabolismo epatico della terfenadina:
- antimicotici/antimicrobici imidazolici, quali il miconazolo, chetoconazolo e l'itraconazolo (inclusi gli antimicotici topici)
- antibiotici macrolidi, quali l'eritromicina, la claritromicina, la josamicina e la troleandomicina (inclusi gli antibiotici macrolidi topici)
- mibefradil diidrocloridrato
- zileutone
- gli inibitori della ricaptazione della serotonina fluvoxamina, fluoxetina, nefazodone, paroxetina, citalopram
- inibitori delle proteasi HIV indinavir, ritonavir, saquinavir, nelfinavir.

Il succo di pompelmo non deve essere assunto durante il trattamento con terfenadina perchè questo può inibire il suo metabolismo.

Possono manifestarsi interazioni farmacodinamiche fra terfenadina e altri farmaci potenzialmente aritmogenici, cioè:
- altri antistaminici che prolungano l'intervallo QT
- antiaritmici, specialmente quelli delle classi I e III
- bepridil
- trimetoprim
- sparfloxacina
- cisapride
- antidepressivi triciclici, neurolettici, litio
- probucol
- pentamidina
- alofantrina.

Farmaci noti per determinare squilibri elettrolitici possono anche accentuare il prolungamento del tratto QT e quindi interagire con terfenadina.
Questi includono:
- diuretici e lassativi
- utilizzo soprafisiologico di ormoni steroidi con potenziale mineralcorticoide (ad esempio fluorocortisone sistemico).

Il trattamento concomitante con i farmaci riportati in questo paragrafo è controindicato. Per questi farmaci si fa riferimento anche a quanto riportato nel paragrafo 4.3 (Controindicazioni).
Questi elenchi possono non essere esaurienti e qualsiasi altro medicinale noto per avere un potenziale sia di inibizione del metabolismo della terfenadina (tramite l'inibizione del CYP 3A4) sia di prolungamento dell'intervallo QT non deve essere utilizzato in associazione a terfenadina.

Prima della somministrazione concomitante di terfenadina con un'altro farmaco, in particolare con nuovi medicinali, si devono consultare le informazioni sul prodotto al fine di determinare la possibilità di una interazione (tramite inibizione del CYP 3A4 o prolungamento aggiuntivo del tratto QT) tra tale medicinale e la terfenadina.

4.6. Gravidanza ed allattamento

Gravidanza
Effetti teratogenici/non teratogenici: nessuna evidenza di teratogenicità è stata osservata negli studi sulla riproduzione animale. Non è stata osservata tossicità fetale in assenza di tossicità materna.

Effetti sulla fertilità: studi condotti con terfenadina nei ratti non hanno dimostrato alcun effetto sulla fertilità maschile o femminile in essenza di tossicità materna.

La terfenadina non dovrebbe essere normalmente utilizzata in gravidanza, a meno che a giudizio del medico i potenziali benefici siano superiori ad ogni possibile rischio.

Allattamento
Il metabolita acido carbossilico (fexofenadina) è rilevabile nel latte materno dopo somministrazione di terfenadina. Quindi, i bambini non devono essere allattati al seno da pazienti in trattamento con terfenadina, a meno che a giudizio del medico i potenziali benefici siano superiori ad ogni possibile rischio per il bambino.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

In test oggettivi non è stata rilevata alcuna reazione avversa alla terfenadina a livello del sistema nervoso centrale. Segnalazioni di sonnolenza sono estremamente rare. Questo significa che i pazienti generalmente possono guidare o svolgere attività che richiedono concentrazione. I pazienti dovrebbero controllare la loro risposta individuale prima di guidare o di eseguire attività complicate.

4.8. Effetti indesiderati

Reazioni avverse cardiovascolari:
Le reazioni avverse più gravi, sebbene rare, che possono essere causate dalla terfenadina sono quelle correlate al prolungamento del tratto QT. Queste includono gravi tachiaritmie ventricolari potenzialmente fatali, quali grave tachicardia ventricolare, torsades de pointes, fibrillazioni ventricolari ed arresto cardiaco. Sintomi preliminari possono essere palpitazioni, mentre ipotensione, vertigini, sincope e convulsioni possono essere conseguenze.

Altre reazioni avverse di vario tipo sono stati riportati spontaneamente durante la commercializzazione del farmaco.
Queste comprendono:
- confusione, insonnia, depressione, incubi notturni, sonnolenza, affaticamento, cefalea, vertigini
- tremori, sudorazione, parestesie, disturbi visivi,
- anafilassi, angioedema, broncospasmo,
- prurito, eruzioni cutanee (inclusi rush, orticaria, eritema multiforme e fotosensibilizzazione), perdita ed assottigliamento dei capelli,
- secchezza della bocca, del naso e della gola, disturbi gastrointestinali
- aumento delle transaminasi, colestasi, ittero, epatite,
- trombocitopenia,
- galattorrea, alterazioni mestruali (compresa la dismenorrea),
- pollachiuria,
- sintomi muscolo-scheletrici.

4.9. Sovradosaggio

Esperienze sull'uomo
In alcuni casi, a sovradosaggi di 360 mg o superiori e fino a 15 ore dalla somministrazione, si sono manifestati prolungamento dell'intervallo QT, arresto cardiaco e aritmie serie e potenzialmente fatali, inclusa la tachicardia o la fibrillazione ventricolare o torsades de pointes.

Sintomi
Secchezza della bocca, nausea, vomito, stanchezza, vertigini, confusione, cefalea, tremori, in alcuni casi convulsioni. Tachicardia sinusale, ipotensione, palpitazioni, aritmie ventricolari (prevalentemente torsades de pointes). Le reazioni di tipo cardiaco possono verificarsi senza sintomi a livello del SNC.

Trattamento

Si raccomanda di effettuare un monitoraggio cardiaco per almeno 24 ore ed un controllo dell'intervallo QT, contemporaneamente alle misure abituali utilizzate per l'eliminazione del farmaco non assorbito.

La stimolazione cardiaca temporanea è il tipo di terapia suggerita in episodi ricorrenti di torsades de pointes.

L'emodialisi o l'emoperfusione non rimuovono efficacemente dal sangue il metabolita della terfenadina (fexofenadina). Non ci sono informazioni sulla dializzabilità della terfenadina.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1. Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antagonista antistaminico H_1., Codice ATC: R06A X12.

Meccanismo di azione: antagonista dei recettori H_1.

La terfenadina è una sostanza con un metabolismo importante di primo passaggio ed agisce praticamente attraverso il suo metabolita attivo carbossilico. Il farmaco ha un'azione specifica antagonista dei recettori H_1 e influisce sulle reazioni cutanee istamino-indotte con un effetto massimo che si raggiunge dopo 4 ore. A dosi terapeutiche, essa non provoca effetti anticolinergici, adrenergici o serotoninergici, nè effetti sedativi.

Nelle prove in vitro, la terfenadina, ma non il suo metabolita attivo, ha dimostrato di esercitare una forte azione inibitoria su certi canali cardiaci del potassio, anche a concentrazioni che potrebbero essere raggiunte nel plasma umano con un modesto sovradosaggio, in pazienti con alterazione significativa della funzionalità epatica o trattamento concomitante con inibitori del CYP 3A4. Questo effeto può spiegare il prolungamento della ripolarizzazione cardiaca, che si manifesta come prolungamento del tratto QT nei casi di aumento dei livelli di terfenadina non metabolizzata.

5.2. Proprietà farmacocinetiche

La terfenadina è rapidamente assorbita e dopo somministrazioni orali viene quasi completamente metabolizzata con un meccanismo di biotrasformazione di primo passaggio nei suoi due metaboliti formati dall'enzima CYP 3A4; il metabolita carbossilico della terfenadina (fexofenadina) è attivo, l'altro (terfenadina N-dealchilata) è inattivo. Come conseguenza di tale biotrasformazione, meno dell'1% della terfenadina non metabolizzata raggiunge la circolazione sistemica. L'emivita terminale di eliminazione del metabolita carbossilico della terfenadina è di circa 20 ore. Dopo somministrazione singola di terfenadina, la cinetica plasmatica di questo metabolita attivo è lineare fino a 180 mg. A dosi terapeutiche (60 mg due volte al giorno), sono state osservate concentrazioni medie del picco plasmatico allo stato stazionario di 1,7 ng/ml per terfenadina e 340 ng/ml per il metabolita carbossilico. Un terzo di quest'ultimo viene escreto nelle urine e due terzi nelle feci.

In pazienti con alterata funzionalità epatica, si possono osservare incrementi dei livelli plasmatici di terfenadina e diminuizioni delle concentrazioni di metabolita carbossilico (vedere alche paragrafo 4.3).

Una normale riduzione della funzionalità renale correlata all'età non richiede un aggiustamento del dosaggio di terfenadina. Tuttavia, la riduzione del 50% della dose è consigliata nei pazienti con significativa alterazione della funzionalità renale, particolarmente con clearance della creatinina inferiore a 40 ml/min.

5.3. Dati preclinici di sicurezza

Negli studi di tossicità a dosi ripetute nel cane, dosi elevate provocano alcuni sintomi a carico del sistema nervoso centrale quali atassia, tremori, rigidità ed indebolimento. Dosi più basse sono state tollerate senza segnalazioni di reazioni avverse. La terfenadina non presenta alcun effetto mutageno specifico e gli studi di tossicità a lungo termine nel ratto e nel topo non hanno evidenziato alcun potenziale cancerogeno.
Studi nel ratto e nel coniglio non hanno evidenziato alcun potenziale teratogeno.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Lista degli eccipienti
Una compressa da 60 mg contiene:

6.2. Incompatibilità
Nessuna conosciuta.

6.3. Validità
-

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione
-

6.5. Natura a contenuto del contenitore e prezzo
Dimensioni della confezione: cfr. allegato II

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
cfr. allegato II

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
-

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO ELL'AUTORIZZAZIONE
-

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

SOSPENSIONI PER USO ORALE DI TERFENADINA 6 MG/ML

1. **DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA' MEDICINALE**
   cfr. allegato II

2. **COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA**
   Principio attivo:
   Un ml di sospensione contiene 6 mg di terfenadina.
   Per gli eccipienti vedere paragrafo 6.1

3. **FORMA FARMACEUTICA**
   Sospensione.

4. **INFORMAZIONI CLINICHE**

4.1. Indicazioni terapeutiche
Trattamento sintomatico delle riniti e rino-congiuntiviti allergiche e delle dermatiti allergiche.

4.2. Posologia e modo di somministrazione

La dose raccomandata non deve essere superata.

Deve essere consigliato ai pazienti, in caso di insufficiente sollievo dai sintomi
- di non superare la dose massima
- di non assumere in aggiunta un altro antistaminico (anche se trattasi di un medicinale di automedicazione) ma di consultare il loro medico.

La terfenadina non deve essere assunta con succo di pompelmo.

__Adulti e ragazzi di età superiore ai 12 anni:__

La dose raccomandata per la sospensione si applica a ragazzi sopra i 12 anni solo se di peso corporeo superiore ai 50 kg.

Riniti e rino-congiuntiviti allergiche:
La dose di attacco è di 60 mg al giorno (10 ml), aumentando, se necessario, fino a 120 mg al giorno (20 ml).
La dose giornaliera totale può essere presa in somministrazione unica o divisa in due dosi.

Dermatiti allergiche:
60 mg (10 ml) 2 volte al giorno. In alternativa, possono essere assunti 120 mg (20 ml) al mattino.

__Bambini da 3 a 12 anni__

Riniti e rino-congiuntiviti allergiche
Iniziare con la dose più bassa (1 mg/kg/die), aumentando, se necessario, fino alla dose più alta (dose massima 1 mg/kg 2 volte al giorno).

Dermatiti allergiche
Dose raccomandata e dose massima 1 mg/kg 2 volte al giorno.

Dosi per categorie di peso corporeo
12-20 kg: 15 mg (2.5 ml) al giorno; aumentando, se necessario, fino a 15 mg 2 volte al giorno.

-30 kg:	22,5 mg (3,75 ml) al giorno; aumentando, se necessario, fino a 22,5 mg 2 volte al giorno.
-40 kg:	30 mg (5 ml) al giorno; aumentando, se necessario, fino a 30 mg 2 volte al giorno.
-50 kg:	45 mg (7,5 ml) al giorno; se necessario, aumentare fino a 45 mg 2 volte al giorno.
sopra i 50 kg:	60 mg (10 ml) al giorno; se necessario, aumentare fino a 60 mg 2 volte al giorno.

Aggiustamento del dosaggio nell'insufficienza renale
Una normale riduzione della funzionalità renale correlata all'età non richiede un aggiustamento del dosaggio di terfenadina.
Tuttavia, la riduzione del 50% della dose è consigliata nei pazienti con significativa alterazione della funzionalità renale, particolarmente in quelli con clearance della creatinina inferiore a 40 ml/min.

4.3. Controindicazioni

Le preparazioni di terfenadina non devono essere usate in pazienti con ipersensibilità alla terfenadina o ad ogni altro eccipiente della formulazione.
Alterazioni significative della funzionalità epatica o trattamenti concomitanti con gli inibitori del citocromo P450 isoenzima 3A4 (CYP3A4) possono condurre ad una diminuzione del metabolismo della terfenadina. L'accumulo di terfenadina non metabolizzata può causare un prolungamento del tratto QT nell'elettrocardiogramma, con rischi di aritmie cardiache che possono mettere a rischio la vita del paziente.
Pertanto, la terfenadina è controindicata nelle seguenti condizioni:
- alterazioni significative della funzionalità epatica (es. in pazienti con ittero, epatite, cirrosi);
- trattamento concomitante con antimicotici/antibatterici imidazolici (inclusi gli antimicotici topici)
- trattamento concomitante con antibiotici macrolidi (inclusi gli antibiotici macrolidi topici)
- trattamento concomitante con mibefradil diidrocloridrato
- trattamento concomitante con altri prodotti medicinali noti per inibire significativamente il metabolismo epatico della terfenadina.

Questi sono elencati al paragrafo 4.5 (Interazioni).
Durante il trattamento con terfenadina non deve essere assunto succo di pompelmo.

La terfenadina è inoltre controindicata in pazienti con noto allungamento del tratto QT (QT corretto, QTc > 440 ms), ad esempio nella sindrome congenita dell'allungamento del tratto QT o in condizioni che possono portare ad un allungamento del tratto QT, come ad esempio pazienti con:
- bradicardia clinicamente significativa
- aritmia sintomatica all'anamnesi
- ogni altra malattia cardiaca clinicamente significativa
- trattamento concomitante con antiaritmici della classe I e III
- trattamento concomitante con altri prodotti medicinali noti per determinare un prolungamento dell'intervallo QT. Anche questi sono elencati sotto al paragrafo 4.5 (Interazioni).
- squilibri elettrolitici, particolarmente ipocaliemia ed ipomagnesiemia, e condizioni mediche o trattamento concomitante con farmaci che possono provocare tali squilibri. Questi includono anoressia, vomito e diarrea.

4.4. Speciali avvertenze e precauzioni per l'uso

Concentrazioni elevate di terfenadina, dovute sia ad una sovradosaggio di terfenadina o ad una alterazione significativa della funzionalità epatica o somministrazione contemporanea di potenti inibitori di CYP 3A4, possono causare allungamento del tratto QT con rischio di tachiaritmie ventricolari che possono mettere a rischio la vita del paziente (es. tachicardia ventricolare grave, torsades de pointes e fibrillazione ventricolare).

Pazienti con altre condizioni predisponenti ad un allungamento del tratto QT possono essere a rischio per tali reazioni cardiache quando assumono terfenadina.

La somministrazione di terfenadina deve essere interrotta se si manifestano sintomi quali palpitazioni, vertigini, sincope o convulsioni, ed i pazienti devono essere controllati per un potenziale prolungamento del tratto QT e per aritmie.

Nella maggior parte dei casi nei quali reazioni avverse gravi di tipo cardiaco sono state riportate come correlate alla terfenadina, sono state identificate sottostanti condizioni predisponenti alle aritmie. Questo sottolinea l'importanza dell'attenta osservanza delle sopra riportate controindicazioni e norme di sicurezza.

Vedere anche paragrafi 4.3 e 4.5.

4.5. Interazioni con altri medicinali ed altre forme di interazione

Il trattamento concomitante con inibitori del CYP 3A4 epatico può condurre ad una diminuzione del metabolismo di terfenadina. L'accumulo di terfenadina non metabolizzata può causare un prolungamento del tratto QT nell'ECG con rischio di aritmie cardiache che possono mettere a rischio la vita del paziente.

Sono previste interazioni farmacocinetiche tra la terfenadina e i seguenti prodotti medicinali che inibiscono il metabolismo epatico della terfenadina:
- antimicotici/antimicrobici imidazolici, quali il miconazolo, chetoconazolo e l'itraconazolo (inclusi gli antimicotici topici)
- antibiotici macrolidi, quali l'eritromicina, la claritromicina, la josamicina e la troleandomicina (inclusi gli antibiotici macrolidi topici)
- mibefradil diidrocloridrato
- zileutone
- gli inibitori della ricaptazione della serotonina fluvoxamina, fluoxetina, nefazodone, paroxetina, citalopram
- inibitori delle proteasi HIV indinavir, ritonavir, saquinavir, nelfinavir.

Il succo di pompelmo non deve essere assunto durante il trattamento con terfenadina perché questo può inibire il suo metabolismo.

Possono manifestarsi interazioni farmacodinamiche fra terfenadina e altri farmaci potenzialmente aritmogenici, cioè:
- altri antistaminici che prolungano l'intervallo QT
- antiaritmici, specialmente quelli delle classi I e III
- bepridil
- trimetoprim
- sparfloxacina
- cisapride
- antidepressivi triciclici, neurolettici, litio
- probucol
- pentamidina
- alofantrina.

Farmaci noti per determinare equilibri elettrolitici possono anche accentuare il prolungamento del tratto QT e quindi interagire con terfenadina.
Questi includono:
- diuretici e lassativi
- utilizzo soprafisiologico di ormoni steroidi con potenziale mineralcorticoide (ad esempio fluorocortisone sistemico).

Il trattamento concomitante con i farmaci riportati in questo paragrafo è controindicato. Per questi farmaci si fa riferimento anche a quanto riportato nel paragrafo 4.3 (Controindicazioni). Questi elenchi possono non essere esaurienti e qualsiasi altro medicinale noto per avere un potenziale sia di inibizione del metabolismo della terfenadina (tramite l'inibizione del CYP 3A4) sia di prolungamento dell'intervallo QT non deve essere utilizzato in associazione a terfenadina.

Prima della somministrazione concomitante di terfenadina con un altro farmaco, in particolare con nuovi medicinali, si devono consultare le informazioni sul prodotto al fine di determinare la possibilità di una interazione (tramite inibizione del CYP 3A4 o prolungamento aggiuntivo del tratto QT) tra tale medicinale e la terfenadina.

4.6. Gravidanza ed allattamento

Gravidanza
Effetti teratogenici/non teratogenici: nessuna evidenza di teratogenicità è stata osservata negli studi sulla riproduzione animale. Non è stata osservata tossicità fetale in assenza di tossicità materna.

Effetti sulla fertilità: studi condotti con terfenadina nei ratti non hanno dimostrato alcun effetto sulla fertilità maschile o femminile in assenza di tossicità materna.

La terfenadina non dovrebbe essere normalmente utilizzata in gravidanza, a meno che a giudizio del medico i potenziali benefici siano superiori ad ogni possibile rischio.

Allattamento
Il metabolita acido carbossilico (fexofenadina) è rilevabile nel latte materno dopo somministrazione di terfenadina. Quindi, i bambini non devono essere allattati al seno da pazienti in trattamento con terfenadina, a meno che a giudizio del medico i potenziali benefici siano superiori ad ogni possibile rischio per il bambino.

4.7. Effetti sulla capacità di guidare e di usare macchinari

In test oggettivi non è stata rilevata alcuna reazione avversa alla terfenadina a livello del sistema nervoso centrale. Segnalazioni di sonnolenza sono estremamente rare. Questo significa che i pazienti generalmente possono guidare o svolgere attività che richiedono concentrazione. I pazienti dovrebbero controllare la loro risposta individuale prima di guidare o di eseguire attività complicate.

4.8. Effetti indesiderati

Reazioni avverse cardiovascolari:
Le reazioni avverse più gravi, sebbene rare, che possono essere causate dalla terfenadina sono quelle correlate al prolungamento del tratto QT. Queste includono gravi tachiaritmie ventricolari potenzialmente fatali, quali grave tachicardia ventricolare, torsades de pointes, fibrillazioni ventricolari ed arresto cardiaco. Sintomi preliminari possono essere palpitazioni, mentre ipotensione, vertigini, sincope e convulsioni possono essere conseguenze.

Altre reazioni avverse di vario tipo sono stati riportati spontaneamente durante la commercializzazione del farmaco.
Queste comprendono:
- confusione, insonnia, depressione, incubi notturni, sonnolenza, affaticamento, cefalea, vertigini
- tremori, sudorazione, parestesie, disturbi visivi,
- anafilassi, angioedema, broncospasmo,
- prurito, eruzioni cutanee (inclusi rush, orticaria, eritema multiforme e fotosensibilizzazione), perdita ed assottigliamento dei capelli,
- secchezza della bocca, del naso e della gola, disturbi gastrointestinali

- aumento delle transaminasi, colestasi, ittero, epatite,
- trombocitopenia,
- galattorrea, alterazioni mestruali (compresa la dismenorrea),
- pollachiuria,
- sintomi muscolo-scheletrici.

4.9. Sovradosaggio

Esperienze sull'uomo
In alcuni casi, a sovradosaggi di 360 mg o superiori e fino a 15 ore dalla somministrazione, si sono manifestati prolungamento dell'intervallo QT, arresto cardiaco e aritmie serie e potenzialmente fatali, inclusa la tachicardia o la fibrillazione ventricolare o torsades de pointes.

Sintomi
Secchezza della bocca, nausea, vomito, stanchezza, vertigini, confusione, cefalea, tremori, in alcuni casi convulsioni. Tachicardia sinusale, ipotensione, palpitazioni, aritmie ventricolari (prevalentemente torsades de pointes). Le reazioni di tipo cardiaco possono verificarsi senza sintomi a livello del SNC.

Trattamento
Si raccomanda di effettuare un monitoraggio cardiaco per almeno 24 ore ed un controllo dell'intervallo QT, contemporaneamente alle misure abituali utilizzate per l'eliminazione del farmaco non assorbito.
La stimolazione cardiaca temporanea è il tipo di terapia suggerita in episodi ricorrenti di torsades de pointes.

L'emodialisi o l'emoperfusione non rimuovono efficacemente dal sangue il metabolita della terfenadina (fexofenadina). Non ci sono informazioni sulla dializzabilità della terfenadina.

5. PROPRIETÀ FARMACOLOGICHE

5.1. Proprietà farmacodinamiche

Categoria farmacoterapeutica: Antagonista antistaminico H_1, Codice ATC: R06A X12.

Meccanismo di azione: antagonista dei recettori H_1.

La terfenadina è una sostanza con un metabolismo importante di primo passaggio ed agisce praticamente attraverso il suo metabolita attivo carbossilico. Il farmaco ha un'azione specifica antagonista dei recettori H_1 e influisce sulle reazioni cutanee istamino-indotte con un effetto massimo che si raggiunge dopo 4 ore. A dosi terapeutiche, essa non provoca effetti anticolinergici, adrenergici o serotoninergici, ne effetti sedativi.

Nelle prove in vitro, la terfenadina, ma non il suo metabolita attivo, ha dimostrato di esercitare una forte azione inibitoria su certi canali cardiaci del potassio, anche a concentrazioni che potrebbero essere raggiunte nel plasma umano con un modesto sovradosaggio, in pazienti con alterazione significativa della funzionalità epatica o trattamento concomitante con inibitori del CYP 3A4. Questo effetto può spiegare il prolungamento della ripolarizzazione cardiaca, che si manifesta come prolungamento del tratto QT nei casi di aumento dei livelli di terfenadina non metabolizzata.

5.2. Proprietà farmacocinetiche

La terfenadina è rapidamente assorbita e dopo somministrazioni orali viene quasi completamente metabolizzata con un meccanismo di biotrasformazione di primo passaggio nei suoi due metaboliti formati dall'enzima CYP 3A4; il metabolita carbossilico della terfenadina

(fexofenadina) è attivo, l'altro (terfenadina N-dealchilata) è inattivo. Come conseguenza di tale biotrasformazione, meno dell'1% della terfenadina non metabolizzata raggiunge la circolazione sistemica. L'emivita terminale di eliminazione del metabolita carbossilico della terfenadina è di circa 20 ore. Dopo somministrazione singola di terfenadina, la cinetica plasmatica di questo metabolita attivo è lineare fino a 180 mg. A dosi terapeutiche (60 mg due volte al giorno), sono state osservate concentrazioni medie del picco plasmatico allo stato stazionario di 1,7 ng/ml per terfenadina e 340 ng/ml per il metabolita carbossilico. Un terzo di quest'ultimo viene escreto nelle urine e due terzi nelle feci.

In pazienti con alterata funzionalità epatica, si possono osservare incrementi dei livelli plasmatici di terfenadina e diminuizioni delle concentrazioni di metabolita carbossilico (vedere anche paragrafo 4.3).

Una normale riduzione della funzionalità renale correlata all'età non richiede un aggiustamento del dosaggio di terfenadina. Tuttavia, la riduzione del 50% della dose è consigliata nei pazienti con significativa alterazione della funzionalità renale, particolarmente con clearance della creatinina inferiore a 40 ml/min.

5.3. Dati preclinici di sicurezza

Negli studi di tossicità a dosi ripetute nel cane, dosi elevate provocano alcuni sintomi a carico del sistema nervoso centrale quali atassia, tremori, rigidità ed indebolimento. Dosi più basse sono state tollerate senza segnalazioni di reazioni avverse. La terfenadina non presenta alcun effetto mutageno specifico e gli studi di tossicità a lungo termine nel ratto e nel topo non hanno evidenziato alcun potenziale cancerogeno.
Studi nel ratto e nel coniglio non hanno evidenziato alcun potenziale teratogeno.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1. Lista degli eccipienti
Un ml di sospensione contiene:

6.2. Incompatibilità
Nessuna conosciuta.

6.3. Validità
-

6.4. Speciali precauzioni per la conservazione
-

6.5. Natura e contenuto del contenitore e prezzo
Dimensioni della confezione: cfr. allegato II

7. TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
cfr. allegato II

8. NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO
-

9. DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE / RINNOVO ELL'AUTORIZZAZIONE
-

10. DATA DI REVISIONE DEL TESTO

98A10300

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 2 ottobre 1998.

Inserimento della specialità medicinale «Tetraidrobiopterina» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della iperfenilalaninemia da carenza congenita di 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, concernente il recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991;

Visto il decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, di attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997;

Vista la legge 8 aprile 1998, n. 94, di conversione del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1998;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997, con il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, è stato istituito l'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico ed a cura del Servizio sanitario nazionale a soggetti che per la loro patologia non dispongono di valida alternativa terapeutica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento in data 17 gennaio 1997 concernente l'inserimento nel predetto elenco del medicinale Deferiprone ed il successivo provvedimento di proroga in data 13 febbraio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, e n. 102 del 5 maggio 1998.

Visti i provvedimenti in data 17 gennaio 1997 e 21 maggio 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Betantrone, Frone, Serobif e Betron R ed il successivo povvedimento di revoca datato 27 gennaio 1998, pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1997, n. 175 del 29 luglio 1997, e n. 56 del 9 marzo 1998;

Visti i provvedimenti in data 18 agosto 1997 relativi all'inserimento, nel succitato elenco, delle specialità medicinali Intron A, Roferon A e del medicinale L-arginina cloridrato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 10 ottobre 1997;

Visti ancora i provvedimenti in data 18 settembre 1997 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Lysodren ed Eloxatin, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 6 dicembre 1997;

Visti altresì i provvedimenti in data 8 gennaio 1998 relativi all'inserimento delle specialità medicinali Endoprost, Ilomedin, Epoxitin, Eprex, Eritrogen, Globuren e Temodal, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998;

Atteso che, specialità medicinali a base di (6 R,S)-5,6,7,8 - tetraidro-L-biopterina diidrocloridrato (BH_4 2HCl), la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, possono costituire un valido trattamento terapeutico nella iperfenilalaninemia da carenza congenita di 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi;

Ritenuto opportuno consentire ai soggetti affetti da tale patologia la prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale di detto medicinale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Viste le proprie deliberazioni assunte in data 8 ottobre 1997 e 10 febbraio 1998;

Dispone:

Art. 1.

La seguente specialità medicinale è inserita, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa:

TETRAIDROBIOPTERINA - (6 R,S) - 5,6,7,8 - tetraidro-L-biopterina diidrocloridrato (BH_4 2HCl) Schircks Laboratoires.

Art. 2.

La specialità medicinale di cui all'art. 1, è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai soggetti affetti da iperfenilalaninemia da carenza congenita di 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per essa indicate nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il relativo onere di spesa viene, in via presuntiva ed a mente della precitata normativa, quantificato in L. 908.000.000 circa, nell'ambito del tetto di spesa programmato di lire 30 miliardi per anno per l'assistenza farmaceutica ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 648.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 103

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: TETRAIDROBIOPTERINA - (6 R,S) - 5,6,7,8 - tetraidro-L-biopterina diidrocloridrato (BH_4 2HCl), Schircks Laboratoires.

Indicazione terapeutica: iperfenilalaninemia da carenza congenita dell'enzima 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi.

Criteri di inclusione: pazienti con documentata carenza congenita dell'enzima 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi.

Criteri di esclusione: iperfenilalaninemia senza documentata carenza dell'enzima 6-piruvoiltetraidropterina-sintetasi.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino al nuovo provvedimento ministeriale.

Dati indicativi sul costo del trattamento calcolato per confezione contenente 100 cpr. da 10 mg: da L. 2.160/kg a L. 3.600/kg corrispondenti ad un dosaggio di 6 mg/kg e 10 mg/kg.

Altre condizioni particolari:

quelle previste dall'art. 5, comma 1 e comma 2, letterea *a), b), c),* del provvedimento 17 gennaio 1997 concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, della predetta legge;

la prescrizione viene effettuata da strutture specializzate ospedaliere od universitarie o di istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sulla base di un piano terapeutico predisposto dalle stesse;

la dispensazione avviene per il tramite del servizio farmaceutico delle strutture prescrittrici, ove possibile, oppure dal servizio farmaceutico della azienda sanitaria locale di residenza;

tali strutture, ognuna per la parte di competenza, trasmettono alla Commissione unica del farmaco, trimestralmente, il numero di pazienti trattati, i risultati del trattamento e l'ammontare della relativa spesa sostenuta.

98A10380

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge 31 dicembre 1992, n. 59;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali di ispezioni ordinarie delle società cooperative appresso indicate dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Considerato che il provvedimento di scioglimento, primo comma, art. 2544 del codice civile non comporta una fase liquidatoria;

Vista il decreto-legge 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Decreta:

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative edilizie sottoelencate:

società cooperativa «D'Orazio» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 8 marzo 1979, repertorio n. 56449, registro società n. 1094, tribunale di Crotone;

società cooperativa «Domus» a responsabilità limitata, con sede in Satriano, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso, in data 31 ottobre 1985, repertorio n. 13107, registro società n. 4086, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Rita 74» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Vincenzangelo Cosco in data 27 novembre 1974, repertorio n. 30/5/44, registro società n. 1872, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Habitat 79» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Paola Gualtieri in data 22 novembre 1979, repertorio n. 822, registro società n. 2515, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Aprilia 76» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito dottor Tommaso Capocasale in data 6 maggio 1976, repertorio n. 117303, registro società n. 839, tribunale di Crotone;

società cooperativa «G. Donegani» a responsabilità limitata, con sede in Crotone costituita per rogito notaio dott. Riccardo Proto in data 26 febbraio 1976, repertorio n. 20460, registro società n. 810, tribunale di Crotone;

società cooperativa «Cosmos» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri in data 8 febbraio 1990, repertorio n. 5228, registro società n. 5608, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Villa Marina» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott. Aldo Cerrelli in data 9 luglio 1973, repertorio n. 39311, registro società n. 1706, tribunale di Crotone;

società cooperativa «Sibilla» a responsabilità limitata, con sede in Soverato, costituita per rogito notaio dott. Natale Naso in data 11 maggio 1976, repertorio n. 1194, registro società n. 2025, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «Santa Croce» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito del notaio dott. Riccardo Proto in data 24 marzo 1976, repertorio n. 20699, registro società n. 814, tribunale di Crotone;

società cooperativa «San Francesco» a responsabilità limitata, con sede in Sorbo San Basile, costituita per rogito notaio dott.ssa Paola Gualtieri in data 3 giugno 1992, repertorio n. 73797, registro società n. 6288, tribunale di Catanzaro;

società cooperativa «San Dionigi» a responsabilità limitata con sede in Crotone, costituita per rogito notaio dott.ssa Ciliberto Guglielmina in data 6 novembre 1974, repertorio n. 5056, registro società n. 696, tribunale di Crotone;

società cooperativa «La Mansarda» a responsabilità limitata, con sede in Catanzaro, costituita per rogito notaio dott. Cosco Vincenzangelo in data 13 aprile 1976, repertorio n. 32055, registro società n. 2020, tribunale di Catanzaro.

Catanzaro, 28 ottobre 1998

Il direttore: PISANI

98A10253

DECRETO 10 novembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «G. Mazzini», in Riomaggiore.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LA SPEZIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 10, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 57;

Visto il decreto della direzione generale della cooperazione in data 6 marzo 1996 che demanda all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione l'emanazione di decreti dirigenziali di scioglimento delle cooperative edilizie;

Visto il verbale ispettivo dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori:

società cooperativa «G. Mazzini», con sede in Riomaggiore costituita con atto a rogito notaio Ceroni Francesco in data 13 luglio 1976, repertorio n. 50554, registro società n. 3305, tribunale di La Spezia, B.U.S.C. n. 785/147233.

La Spezia, 10 novembre 1998

Il direttore: LEGITIMO

98A10254

DECRETO 12 novembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CATANZARO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sulle attività delle società cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria, perché non esistono attività e passività da definire;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1991, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione Ministero del 6 marzo 1996;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, del 28 aprile 1998;

Decreta:

lo scioglimento d'autorità ex art. 2544 del codice civile senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative sottoelencate:

1) società cooperativa mista «Co.Ti.S.O.L.» a responsabilità limitata, con sede in Lamezia Terme, costituita per rogito notaio Fortunato Galati in data 15 settembre 1990, repertorio n. 114131, registro società n. 2195, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2832/249247;

2) società cooperativa di produzione lavoro «Ente sperimentale ittico» a responsabilità limitata, con sede in Crotone, costituita per rogito notaio Mario Capocasale in data 21 maggio 1986, repertorio n. 8664, registro società n. 2364, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2314/219538;

3) società cooperativa agricola «La Selvaggia», con sede in Savelli, a responsabilità limitata, costituita il 1º febbraio 1994, per rogito notaio Aldo Cerrelli, repertorio n. 131952, registro società n. 3859, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 3046/266963;

4) società cooperativa di produzione lavoro «Prisma», con sede in Crotone a responsabilità limitata, costituita il 3 luglio 1989, per rogito notaio Aldo Cerrelli, repertorio n. 105376, registro società n. 3099, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2685/242385;

5) società cooperativa mista «Smeralda», con sede in Conflenti, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Fortunato Galati, in data 10 giugno 1990, repertorio n. 113219, registro società n. 2166, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2803/248451;

6) società cooperativa mista «Every Way», con sede in Decollatura, a responsabilità limitata, costituita

per rogito notaio Pasquale Critelli, in data 14 settembre 1989, repertorio n. 2396, registro società n. 2052, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2729;

7) società cooperativa agricola «Nuova Bristacia Umbriatico», con sede in Umbriatico, costituita per rogito notaio Guglielmina Ciliberto, in data 1º marzo 1978, repertorio n. 8341, registro società n. 1002, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1351/158169;

8) società cooperativa mista «San Daniele», con sede in Cirò Marina, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli, in data 21 aprile 1986, repertorio n. 88923, registro società n. 2363, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2316;

9) società cooperativa agricola «Co.A.P.», con sede in Platania, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Francesco Notaro, in data 5 ottobre 1977, repertorio n. 31336, registro società n. 459, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1284/154859;

10) società cooperativa di produzione lavoro «Jolli», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi, in data 25 febbraio 1991, repertorio n. 16626, registro società n. 5953, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2906/253869;

11) società cooperativa mista «Contabilsystem», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Andrea Teti, in data 19 novembre 1987, repertorio n. 9486, registro società n. 4908, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2518/232456;

12) società cooperativa mista «Bonnace», con sede in Isola Capo Rizzuto, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Antonio Teti, in data 24 gennaio 1952, repertorio n. 83736, registro società n. 128, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 106/49260;

13) società cooperativa mista «Infopro», con sede in Catanzaro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Paola Gualtieri, in data 24 aprile 1986, repertorio n. 23471, registro società n. 4294, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2309/219533;

14) società cooperativa di produzione lavoro «F.A.I.C.», con sede in Belcastro, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Giuliana Tozzi, in data 8 luglio 1988, repertorio n. 10408, registro società n. 5136, tribunale di Catanzaro, B.U.S.C. n. 2579;

15) società cooperativa agricola «S.C.A.M.E.», con sede in Mesoraca, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Tommaso Capocasale, in data 5 maggio 1970, repertorio n. 96326, registro società n. 472, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 734/112828;

16) società cooperativa di produzione lavoro «Psico socio pedagogico», con sede in Cirò Marina, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Giulio Capocasale, in data 26 ottobre 1986, repertorio n. 27203, registro società n. 2513, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2405/224046;

17) società cooperativa di produzione lavoro «Avio Mares», con sede in Crotone, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Mario Capocasale, in data 27 novembre 1989, repertorio n. 17502, registro società n. 3187, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2752/244938;

18) società cooperativa agricola «Liberi coltivatori», con sede in Pallagorio, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Riccardo Proto, in data 21 settembre 1982, repertorio n. 41694, registro società n. 1577, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 1897/194442;

19) società cooperativa mista «La Clessidra», con sede in Lamezia Terme, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Fortunato Galati, in data 24 marzo 1990, repertorio n. 112914, registro società n. 2135, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 2791/247829;

20) società cooperativa mista «Servizi mercati ortofrutticoli», con sede in Crotone, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Riccardo Proto, in data 15 marzo 1991, repertorio n. 69943, registro società n. 3486, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2908/253871;

21) società cooperativa agricola «Futura», con sede in Verzino, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Aldo Cerrelli, in data 31 gennaio 1986, repertorio n. 87350, registro società n. 2332, tribunale di Crotone, B.U.S.C. n. 2262;

22) società cooperativa di produzione lavoro «La Conflentese», con sede in Conflenti, a responsabilità limitata, costituita per rogito notaio Mario Bilangione in data 9 novembre 1983, repertorio n. 7167, registro società n. 1034, tribunale di Lamezia Terme, B.U.S.C. n. 1998/202064.

Catanzaro, 12 novembre 1998

Il direttore: PISANI

98A10369

DECRETO 12 novembre 1998.

Periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;

Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, della legge 29 febbraio 1988, n. 48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e regolamenti in materia previdenziale;

Vista la delibera n. 719 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del 30 giugno 1998, in materia di periodicità di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili;

Vista la deliberazione del 28 ottobre 1998, con la quale il Consiglio dei Ministri ha approvato la predetta delibera;

Decreta:

È approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri citata in premessa, la delibera n. 718 del 30 giugno 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di pagamento degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili.

La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 novembre 1998

Il Ministro: BASSOLINO

ALLEGATO

OGGETTO: *Modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni e dell'indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili. Periodicità mensile del pagamento.* (Deliberazione n. 719).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
nella seduta del 30 giugno 1998

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 854, come modificata e integrata dalla legge 25 maggio 1989, n. 211, e dal decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 216, concernente e modalità di erogazione degli assegni, delle pensioni ed indennità di accompagnamento a favore dei sordomuti, dei ciechi civili e di mutilati ed invalidi civili;

Visto l'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha trasferito la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti, ai sensi della vigente disciplina, agli invalidi civili ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il decreto 25 marzo 1998 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata approvata la deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale in materia di periodicità mensile del pagamento delle pensioni;

Vista la legge 21 novembre 1988, n. 508, come modificata dalla legge 11 ottobre 1990, n. 289, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi ed ai sordomuti e istituzione di un'indennità di frequenza per i minori invalidi;

Ritenuta la necessità di uniformare le modalità di erogazione dei benefici economici in favore di invalidi civili con quelle in atto per le pensioni INPS;

Su proposta del Direttore generale;

Delibera:

1. Gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate dall'INPS a favore degli invalidi civili sono corrisposte in rate mensili anticipate scadenti il primo giorno o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti erogati dall'INPS.

2. I pagamenti delle prestazioni di importo mensile fino al due per cento del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1º gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali anticipate; quelli di importo mensile eccedente il due per cento e fino al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

3. I limiti deternninati con i criteri di cui al punto 2 sono arrotondati alle 10.000 per difetto.

4. La direzione generale dell'Istituto, per i pagamenti effettuati allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, può autorizzare il frazionamento dei pagamenti in più giorni consecutivi non festivi e bancabili, fino a un massimo di dieci giorni, ovvero, tenuto conto della peculiarità delle categorie interessate, in uno o più giorni da concordare con gli altri enti pagatori.

5. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente pagamento.

Visto, *il presidente:* BILLIA

Visto, *il segretario:* D'AGOSTINO

98A10377

DECRETO 18 novembre 1998.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Casa a r.l.», in Corigliano Calabro.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto il decreto direttoriale 12 marzo 1998 con il quale il dott. Francesco Falsetta è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Casa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale del 15 aprile 1996;

Vista la nota con cui il dott. Francesco Falsetta comunicava le proprie dimissioni dall'incarico affidatogli;

Ravvisata pertanto la necessità di provvedere alla sua sostituzione nell'incarico di commissario liquidatore;

Decreta:

Il dott. Francesco Fusaro, nato a Acri il 25 giugno 1939 e residente in Cosenza, via Monte Baldo n. 18, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edil Casa a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza), già sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto ministeriale 15 aprile 1996 in sostituzione del dott. Francesco Falsetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A10378

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 ottobre 1998.

Riapertura del termine per l'integrazione documentale per le pratiche SFOP per la misura «costruzioni pescherecci».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento comunitario n. 2080/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 1994 recante criteri prioritari per l'individuazione dei progetti da ammettere a finanziamento ai sensi del regolamento CEE n. 2080/93;

Vista la circolare n. 60473 del 10 aprile 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 98 del 28 aprile 1995, con cui sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze intese ad ottenere contributi con i fondi SFOP, ai sensi del suddetto regolamento comunitario n. 2080/93;

Vista la circolare n. 6236112 del 12 maggio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 dell'11 giugno 1997, con cui sono state apportate modifiche alla predetta circolare n. 60473 del 10 aprile 1995;

Vista la circolare n. 60749 del 2 ottobre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 1997, con cui, in aderenza al principio di «snellimento dell'attività amministrativa» di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono state disciplinate le modalità di presentazione delle istanze intese ad ottenere contributi con i fondi SFOP 1998-99, al fine di definire una procedura che fosse atta a ridurre al minimo gli adempimenti posti a carico dei richiedenti e, nel contempo, offrisse ampia garanzia di legittimità amministrativa;

Considerato che la predetta circolare n. 60479 del 2 ottobre 1997, prorogando al 30 novembre 1997 (31 dicembre per la misura «costruzione pescherecci») il termine perentorio per la presentazione delle domande, ha enumerato la documentazione che, pena la reiezione delle istanze, doveva essere prodotta contestualmente alle stesse ed ha fissato al 31 gennaio 1998 (28 febbraio per la misura «costruzione pescherecci») la data ultima per l'integrazione della restante documentazione;

Considerato che, trattandosi dell'ultima tranche di operatività dello SEOP 1994-99, le associazioni professionali e sindacali nazionali hanno rappresentato l'esigenza di riaprire il termine, inizialmente fissato al 31 gennaio 1998 (28 febbraio per la misura «costruzione pescherecci»), al fine di consentire l'integrazione delle pratiche viziate unicamente da carenze formali-documentali;

Ritenuto opportuno, in aderenza ai principi che hanno ispirato la riforma e lo snellimento del procedimento amministrativo, di riaprire il termine per l'integrazione dei documenti.

Sentiti la Commissione consultiva centrale della pesca marittima ed il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare che, nella seduta dell'8 ottobre 1998, hanno reso parere favorevole alla riapertura del termine per l'integrazione documentale;

Decreta:

Art. 1.

1. Il termine per l'integrazione dei documenti elencati, misura per misura, nell'allegato I, che è parte integrante del presente decreto, è fissato al trentesimo giorno dalla pubblicazione del decreto medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. I progetti completi della prescritta documentazione entro i termini indicati nella circolare n. 60479 del 2 ottobre 1997 citata in premessa, hanno priorità rispetto ai progetti integrati ai sensi del presente decreto.

2. I progetti verranno inoltre graduati secondo i criteri individuati, per ciascuna misura di intervento, nel decreto 25 novembre 1994, citato in premessa.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1998
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 198

ALLEGATO I

Associazioni temporanee di impresa e società miste:

licenza di pesca;

certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se l'interessato ha richiesto ovvero ha già ottenuto per le stesse unità oggetto della domanda di finanziamento la concessione di contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato a carico dello Stato, delle regioni, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della Comunità europea.

Costruzione pescherecci:

documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

per le cooperative: certificato prefettizio ovvero d'iscrizione allo schedario generale della cooperazione;

certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unità oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unità da ritirare dal quale risulti la data di acquisto della proprietà da parte del richiedente; che l'unità è in esercizio ed il numero di iscrizione dello stesso nel registro delle navi della Comunità (numero CEE);

copia della licenza o del permesso di pesca;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la barca da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato;

quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari.

Ammodernamento pescherecci:

certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia la nomina di armatore, dell'armatore stesso;

certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato (se il richiedente è società cooperativa) d'iscrizione nel registro prefettizio;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unità oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

per importi superiori ai trecento milioni, documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

certificato del registro italiano navale previsto dal punto *a)* Ammodernamento M/P della circolare n. 60473 del 10 aprile 1995, per le unità con età superiore a 29 anni.

Acquacoltura:

documentazione da cui risulti secondo i casi la disponibilità del terreno ovvero dell'impianto: *a)* atto di acquisto; *b)* preliminare di compravendita debitamente registrato; *c)* contratto di locazione almeno decennale; *d)* concessione demaniale almeno decennale ovvero atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

copia del contratto stipulato con il consulente per il periodo di assistenza;

certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le società) dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche);

per le cooperative e le società: estratto libro soci; atto costitutivo e statuto;

per le cooperative: certificato prefettizio;

documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'impianto viene effettuata o meno manipolazione e trasformazione del prodotto rientrante nella previsione normativa delle direttive CEE n. 492 e n. 493, rispettivamente del 15 e 22 luglio 1991;

per gli impianti di mitilicoltura e di acquacoltura in acque dolci: certificazione rilasciata dalla ASL competente sull'idoneità delle acque all'allevamento;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati, eventualmente corredata da una foto dello stato dei luoghi.

Zone marine protette (Riassetto della fascia costiera):

concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

accordo di collaborazione — avente durata quinquennale — con istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse;

certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato di iscrizione alla camera di commercio;

per le cooperative: certificato prefettizio, atto costitutivo e statuto;

certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati, eventualmente corredata da una foto dello stato dei luoghi.

Attrezzature dei porti da pesca:

documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali;

per le società: atto costitutivo e statuto;

certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

documentazione da cui risulti secondo i casi la disponibilità del terreno ovvero dell'impianto: *a)* atto di acquisto; *h)* preliminare di compravendita debitamente registrato; *c)* contratto di locazione almeno decennale; *d)* concessione demaniale almeno decennale ovvero atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

certificazione dell'autorità marittima attestante che il progetto è localizzato in ambito portuale;

certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se l'interessato ha richiesto ovvero ha già ottenuto per la medesima iniziativa oggetto della domanda di finanziamento la concessione di contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato a carico dello Stato, delle regioni, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della Comunità europea;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati, eventualmente corredata da una foto dello stato dei luoghi.

Traformazione e commercializzazione di prodotti ittici (Impianti a terra):

certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;

certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le società), dal quale risultino le generalità di coloro che ricoprono cariche sociali;

per le società: atto costitutivo e statuto;

certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le società cooperative);

documentazione da cui risulti secondo i casi la disponibilità del terreno ovvero dell'impianto: *a)* atto di acquisto; *b)* preliminare di compravendita debitamente registrato; *c)* contratto di locazione almeno decennale; *d)* concessione demaniale almeno decennale ovvero atto rilasciato dalla competente autorità da cui risulti che la richiesta di concessione è in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio;

documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacità finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto;

dichiarazione d'impegno a coprire con fondi propri l'eventuale differenza tra gli importi dei contributi richiesti e quelli concessi;

per nuovi impianti: lettere di impegno e/o di affidamento e/o contratti di fornitura delle materie prime destinati alla trasformazione e/o alla commercializzazione;

certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta è compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale;

certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie attestante che l'investimento da realizzare è conforme alle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 91/492/CEE e 91/493/CEE rispettivamente del 15 e 21 luglio 1991;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunità europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;

dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che i lavori da finanziare non sono iniziati, eventualmente corredata da una foto dello stato dei luoghi.

98A10301

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 20 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995 modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996 e 31 luglio 1996 concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visti i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi in data 3 luglio 1998;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università di Bari, emanato con decreto rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 del supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 30 ottobre 1996 non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nel Titolo XX - Facoltà di medicina e chirurgia - Scuole di specializzazione, nell'art. 210, contenente l'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è soppressa la scuola di specializzazione in radiologia ed è inserita la scuola di specializzazione in radiodiagnostica.

Art. 2.

Nell'art. 225 contenente le «Norme comuni alle scuole di specializzazione» sono inserite le seguenti scuole:

anestesia e rianimazione;
dermatologia e venereologia;
endocrinologia e malattie del ricambio;
geriatria;
medicina interna I;
radiodiagnostica.

Art. 3.

Gli articoli 229 (anestesia e rianimazione), 257 (dermatologia e venereologia), dal 262 al 268 (endocrinologia e malattie del ricambio), 269 (geriatria), dal 282 al 289 (medicina interna I), dal 331 al 338 (radiologia), sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli relativi al riordinamento delle scuole di specializzazione in anestesia e rianimazione, dermatologia e venereologia, endocrinologia e malattie del ricambio, geriatria, medicina interna I e radiodiagnostica, con il conseguente spostamento degli articoli successivi:

«Art. 227.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANESTESIA E RIANIMAZIONE

1. È istituita la scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione presso l'Università degli studi di Bari. La scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori dell'anestesiologia, della rianimazione, della terapia intensiva, della terapia antalgica e della terapia iperbarica.

La scuola è articolata negli indirizzi di:

a) anestesiologia e rianimazione;

b) terapia intensiva;

c) terapia antalgica;

d) terapia iperbarica.

La formazione garantisce, oltre ad una adeguata preparazione teorica, un congruo addestramento professionale pratico, compreso il tirocinio nella misura stabilita dalla normativa comunitaria (legge n. 428/1990 e decreto legislativo n. 257/1991).

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in anestesia e rianimazione.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bari, rispondenti a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 257/1991 e all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 nonché il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Sede amministrativa della Scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione è l'istituto di anestesiologia e rianimazione dell'Università degli studi di Bari.

6. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è determinato dallo statuto della scuola in venti per ogni singolo anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

7. Sono ammessi al concorso di ammissione alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. Sono altresì ammessi al concorso coloro che siano in possesso di titolo di studio, conseguito presso università straniere e ritenuto equipollente dalle competenti autorità accademiche italiane.

8. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consente il controllo delle attività dello specializzando.

9. La scuola comprende undici aree di insegnamento e tirocinio professionalizzante e l'acquisizione di esperienze nelle procedure teorico-pratiche:

a) preparazione preoperatoria e trattamento medico;

b) anestesia generale;

c) anestesia loco-regionale

d) anestesia e terapia intensiva nelle specialità;

e) assistenza perioperatoria;

f) rianimazione ed intervento di emergenza;

g) rianimazione e terapia intensiva;

h) terapia antalgica;

i) terapia iperbarica;

l) monitoraggio e misurazioni;

m) organizzazione.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Preparazione preoperatoria e trattamento medico.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare correttamente e preparare adeguatamente il paziente all'intervento chirurgico, individuando lo stato psicologico e le condizioni fisiopatologiche che possono influenzare la condotta anestesiologica.

Settori: E07X farmacologia, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia, M11E psicologia.

Area B - *Anestesia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di sciogliere e somministrare farmaci ed utilizzare tecniche idonee a determinare ed a mantenere uno stato di anestesia generale in condizioni di elezione ed in quella di urgenza.

Settori: B01B fisica, E07X farmacologia, F04B patologia clinica, F21X anestesiologia.

Area C - *Anestesia loco-regionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di applicare le principali tecniche di anestesia loco-regionale:

Settori: E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E07X farmacologia, F21X anestesiologia.

Area D - *Anestesia e terapia intensiva nelle specialità.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di condurre un trattamento anestesiologico completo, appropriato e sicuro nei diversi settori di applicazione; saper illustrare i principi dei più comuni ed importanti interventi che richiedono un trattamento anestesiologico sia in condizioni di elezione che in quelle di urgenza nei seguenti settori: neurochirurgia toracochirurgia, cardiochirurgia, chirurgia pediatrica, ginecologica ed ostetricia, chirurgia addominale, maxillofacciale, dei trapianti, urologia, ortopedia, oculistica,

indagini radiologiche, radioterapia, ecc.; trattare il paziente durante e dopo tali procedure specialistiche collaborando con gli altri membri dello staff operatorio.

Settori: F21X anestesiologia, F08A chirurgia generale, F08B chirurgia plastica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia, F12B neurochirurgia, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E - *Assistenza perioperatoria.*

Obiettivo: lo specialzzando deve essere in grado di controllare l'evoluzione dell'immediato recupero postoperatorio, il trattamento clinico del dolore postoperatoria.

Settori: F21X anestesiologia.

Area F - *Rianimazione ed intervento di emergenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare le principali sindromi di pertinenza della rianimazione: nonché essere in grado di affrontare le principali situazioni di emergenza sanitaria intra- ed extraospedaliere.

Settori: F2lX anestesiologia, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F09A anatomia umana, E06A fisiologia umana, E07X farmacologia.

Area G - *Rianimazione e terapia intensiva.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di diagnosticare e trattare i principali quadri di interesse intensivologico, conoscere le basi fisiopatologiche ed applicare le principali tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo di parametri cardiologici, emodinamici, respiratori, neurologici neurofisiologici metabolici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

Area H - *Terapia antalgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di arrecare sollievo al dolore acuto e cronico; conoscere le basi anatomiche e fisiologiche della genesi, conduzione e percezione dello stimolo doloroso; conoscere le caratteristiche farmacologiche e le modalità di impiego degli analgesici.

Settori: E07X farmacologia, F11B neurologia, F21X anestesiologia, M11E psicologia clinica.

Area I - *Terapia iperbarica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le indicazioni al trattamento iperbarico, saper diagnosticare i quadri clinici per i quali il trattamento deve considerarsi elettivo ed essere in grado di applicarlo adeguatamente.

Settori: E10X biofisica, F01X anestesiologia.

Area L - *Monitoraggio e misurazioni.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di valutare le diverse situazioni che richiedono un monitoraggio e di sciogliere la strumentazione adatta: deve saper definire i principi di misurazione delle più importanti variabili-fisiologiche.

Settori: E10X biofisica, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F21X anestesiologia, K05B informatica.

Area M - *Organizzazione.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le principali esigenze organizzative della anestesiologia e rianimazione anche in relazione alle implicazioni bioetiche e legali della pratica medica ed anestesiologica.

Settori: F02X storia della medicina, F21X anestesiologia, F22B medicina legale.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

1. *Area della preparazione preoperatoria e del trattamento medico:*

aver partecipato alla discussione preoperatoria di almeno 1.000 casi clinici;

aver discusso la preparazione preoperatoria;

aver osservato la preparazione di routine;

conoscere gli effetti della premedicazione e le sue conseguenze nel periodo pre- e postoperatorio.

2. *Area dell'anestesia generale:*

aver acquisito esperienza nel somministrare anestesie generali ad almeno 500 pazienti in tutte le branche chirurgiche;

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature;

aver applicato le diverse tecniche di monitoraggio;

aver utilizzato uno stimolatore nervoso;

aver valutato il funzionamento delle attrezzature in ambito clinico.

3. *Area dell'anestesia loco-regionale:*

aver acquisito autonomia nell'attuazione delle principali tecniche di anestesia loco-regionale e nell'analgesia del parto.

4. *Area dell'anestesia nelle specialità e della terapia intensiva postoperatoria:*

aver effettuato il trattamento anestesiologico per pazienti di tutte le branche chirurgiche con almeno 500 anestesie generali;

aver seguito nel decorso postoperatorio almeno 1.000 casi clinici anche nell'ambito dei turni di cui al punto 7;

aver utilizzato in sala operatoria le più comuni posizioni chirurgiche (laterale, litotomica, ecc.);

aver osservato, durante un tirocinio in sala operatoria di cardiochirurgia, l'applicazione di tecniche di circolazione e di ossigenazione extracorporea.

5. *Area dell'assistenza perioperatoria:*

aver effettuato un periodo continuativo di servizio presso la sala di risveglio;

aver partecipato alle visite postoperatorie;

aver partecipato alla supervisione del controllo delle attrezzature della sala di risveglio;

aver partecipato alle discussioni su casi clinici di cui al punto 1.

6. *Area della rianimazione e del trattamenti di emergenza:*

aver eseguito su manichini le prove di rianimazione cardiopolmonare;

aver partecipato ai trasferimento intra- e interospedaliero di pazienti critici, aver utilizzato adeguate attrezzature di rianimazione portatili ed aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario;

aver raccolto l'anamnesi ed effettuato l'esame clinico e prescritto il trattamento terapeutico di pazienti con patologia acuta respiratoria, cardiocircolatoria, nervosa e metabolica;

aver trattato pazienti con ritenzione di secrezioni tracheobronchiali;

aver utilizzato broncoscopi, tubi endotracheali ed altre protesi respiratorie;

aver partecipato ad attività di soccorso extraospedaliero avanzato e di trasporto primario.

7. *Area della rianimazione e della terapia intensiva:*

aver effettuato almeno 300 turni di servizio attivo in un reparto di rianimazione e terapia intensiva polivalente;

aver studiato protocolli di valutazione e di trattamento del paziente in stato di shock;

aver effettuato li cateterismo venoso centrale e aver misurato la pressione venosa centrale;

aver somministrato soluzioni infusionali ed elettrolitiche adeguate per tipologia ed entità ed aver osservato gli effetti della loro somministrazione;

aver partecipato alla valutazione ed al controllo di situazioni emorragiche;

aver valutato il ruolo dell'anestesista nella prevenzione e nel trattamento dell'insufficienza renale acuta;

aver osservato il nursing del paziente critico;

aver partecipato alla valutazione dei pazienti ed averne seguito l'evoluzione clinica sulla base dei principali indici prognostici;

aver preso parte alla valutazione dei livelli di coma;

aver utilizzato le diverse tecniche di ventilazione artificiale;

aver preso parte al trattamento di pazienti critici nei diversi settori specialistici e nelle principali condizioni di interesse intensivologico;

aver applicato protocolli nutrizionali idonei alle esigenze dei principali quadri clinici;

aver studiato protocolli idonei a prevenire il rischio delle infezioni in terapia intensiva;

aver utilizzato protocolli razionali di antibioticoterapia;

aver preso parte alle riunioni organizzative e di aggiornamento del team intensivologico.

8. *Area della terapia antalgica:*

aver trattato 1.500 pazienti affetti da dolore acuto o cronico ivi compreso il dolore postoperatorio;

aver partecipato alla valutazione algologica in numerose situazioni cliniche;

aver studiato protocolli di terapia antalgica nelle diverse condizioni cliniche;

aver partecipato alla conduzione di trattamenti strumentali antalgici;

aver preso parte all'applicazione delle principali tecniche strumentali antalgiche non invasive;

aver seguito l'evoluzione algologica in numerose situazioni cliniche sulla base dell'applicazione di protocolli terapeutici;

aver discusso con gli specialisti medici di altre discipline una condotta terapeutica integrata.

9. *Area della terapia iperbarica:*

aver preso parte alla selezione dei pazienti da proporre alla terapia iperbarica;

aver partecipato alla preparazione dei pazienti da sottoporre a trattamento iperbarico;

aver preso parte a trattamenti iperbarici nel corso di diversi quadri clinici;

aver discusso con lo staff i protocolli di nursing in corso di terapia ricompressiva;

aver partecipato al trattamento in iperbarismo di pazienti critici sottoposti a ventilazione artificiale, monitoraggio dei parametri clinici, e terapia farmacologica ed infusionale;

aver studiato le misure per la prevenzione dei rischi connessi al trattamento iperbarico.

10. *Area del monitoraggio e delle misurazioni:*

aver utilizzato un'ampia varietà di attrezzature ed averne discusso i principi di funzionamento, il significato della variazione dei parametri misurati ed i possibili errori;

aver effettuato determinazioni emogasanalitiche ed altri test di funzionalità respiratoria;

aver osservato monitorizzato le modificazioni dei parametri clinici durante la ventilazione meccanica;

aver proceduto all'applicazione delle diverse tecniche di monitoraggio invasivo e non invasivo dei diversi parametri di interesse intensivologico nelle varie situazioni cliniche.

11. *Area dell'organizzazione:*

conoscere le principali esigenze strutturali e funzionali delle sale operatorie, delle sale di risveglio, dei reparti, di rianimazione e di terapia intensiva e di terapia del dolore;

conoscere le normative attinenti la specialità dello Stato, della regione, e dell'ospedale ove si opera;

saper calcolare il rapporto costo beneficio di un modello organizzativo;

dimostrare di conoscere le implicazioni giuridiche e legali inerenti l'attività professionale.

Infine, lo specializzando deve avere partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico dell'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

«Art. 236.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN DERMATOLOGIA E VENEREOLOGIA

1. La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia dell'Università di Bari, ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della dermato-venereologia, comprese la cosmetica, la dermatologia tropicale e la dermatologia allergologica e professionale.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in dermatologia e venereologia.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari con sede amministrativa presso l'istituto di dermatologia della stessa Università, nonché quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in otto per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

7. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica e di fisiopatologia cutanea.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomia, genetica della pelle e dei suoi annessi, di oncologla, di immunologia, nonché le conoscenze avanzate dei meccanismi eziopatogenici che determinano l'insorgenza delle malattie della pelle e degli annessi cutanei.

Settori: E04B biologia molecolare, E05A biochimica, E09A anatomia umana, E09B istologia, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F04B patologia clinica, F17X malattie cutanee e veneree.

Area B - *Laboratorio e diagnostica dermatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e di fisiologia, biochimica nonché le tecniche in tutti i settori di laboratorio e di diagnostica applicati alla dermatologia e venereologia, comprese la citopatologia, l'istopatologia, l'immunopatologia, la diagnostica ultrastrutturale, la diagnostica per immagini, la microbiologia e milcologia dermatologiche e la statistica medica.

Settori: E06A fisiologia umana, F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F05X nicrobiologia e microbiologia clinica, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

Area C - *Dermatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione e per la diagnosi e terapia, compresa quella chirurgica e fisioterapica, delle malattie cutanee e della dermatologia pediatrica, delle malattie immunologiche con prevalente estrinsecazione cutanea, delle malattie neoplastiche cutanee. Lo specializzando deve, inoltre, saper partecipare a studi clinici controllati secondo le norme di buona pratica clinica.

Settori: E07X farmacologia, E08X botanica farmaceutica, F01X statistica medica, F07C malattie dell'apparato cardiaco, F08B chirurgia plastica, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22B medicina legale.

Area D - *Dermatologia allergologica e professionale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica, per la prevenzione, la diagnosi e la terapia delle malattie cutanee di natura allergica, professionale ed ambientale.

Settori: F01X statistica medica, F17X malattie cutanee e veneree.

Area E - *Venereologia e malattie sessualmente trasmesse.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione della epidemiologia, per la prevenzione, la diagnosi, la legislazione e la terapia, compresa quella fisica, delle malattie trasmissibili per via sessuale, compresa l'AIDS.

Settori: F04A patologia generale, F17X malattie cutanee e veneree, F22A igiene generale ed applicata.

Area F - *Dermatologia cosmetologica ed estetica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e pratiche relative alle valutazioni strumentali dei parametri fisiologici della cute, dei test funzionali, nonché alla diagnosi e alla terapia degli inestetismi cutanei, all'etica professionale ed alla legislazione sanitaria.

Settori: F07X farmacologia, F08X biologia farmaceutica, F17X malattie cutanee e veneree, F22B medicina legale.

Area G - *Dermatologia tropicale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le principali conoscenze teoriche e tecniche per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche tropicali comprese quelle insorte su cute caucasica e le malattie dermatologiche cosmopoilte insorte su cute nera.

Settori: F01X statistica medica, F05X microbiologia, F17X malattie cutanee e veneree, F22A igiene.

Area H - *Dermatologia chirurgica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche per la diagnosi e terapia delle malattie dermatologiche suscettibili di trattamento chirurgico.

Settori: E07X farmacologia, F17X malattie cutanee e veneree, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

1) aver eseguito personalmente almeno 40 biopsie cutanee;

2) aver eseguito personalmente e/o valutato almeno:

100 esami microscopici e colturali di materiale biologico;

30 esami sierologici per le MTS;

30 esami istologici ed immunopatologici;

10 test di dermatologia cosmetologica (ph metria, submetria, elastometria, tricogramma ecc.);

50 test cutanei;

3) aver seguito personalmente almeno 400 casi di dermopatie di cui:

50 casi di dermatologia allergologica;

50 casi di MTS;

50 casi di dermatologia oncologica;

30 casi di dermatologia pediatrica,

partecipando attivamente alla programmazione, esecuzione e controllo dei protocolli terapeutici.

4) aver partecipato come osservatore, o aver eseguito personalmente sotto supervisore almeno:

80 interventi di chirurgia dermatologica;

100 trattamenti di terapia fisica (crioterapia, fototerapia, diatermocoagulazione, trattamenti laser);

20 trattamenti iniettivi intralesionali.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie del diversi interventi ed il relativo peso specifico».

«Art. 238.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ENDOCRINOLOGIA E MALATTIE DEL RICAMBIO

1. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialist nel settore professionale dell'endocrinologia clinica e delle malattie del ricambio. La scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio è articolata in indirizzi alternativi di:

a) endocrinologia;

b) diabetologia e malattie del ricambio;

c) andrologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in endocrinologia e malattie del ricambio.

4. Il corso ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è l'istituto di clinica medica, endocrinoloia e malattie metaboliche.

6. Il numero massimo degli specializzandi è di cinque per ciascun anno più tre per le strutture sanitarie convenzionate (totale in un anno venticinque più quindici).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico disciplinari.*

Area A - *Propedeutica e fisiopatologica generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di anatomo-fisiologia, embriologia del sistema endocrino e metabolico, di biochimica degli ormoni e del metabolismo intermedio, di genetica, dei meccanismi che determinano lo sviluppo delle malattie endocrine, andrologiche e metaboliche e la patogenesi delle complicanze, nonché acquisire le basi biologiche per l'apprendimento della metodologia di laboratorio, della clinica e della terapia endocrino-metabolica.

Settori: E09A anatomia umana, E09 istologia, E05A biochimica, E06A fisiologia umana, F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area B - *Medicina generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle principali malattie che riguardano i diversi sistemi dell'organismo, le conoscenze teoriche dei principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relativi alle suddette malattie, deve acquisire inoltre la capacita di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07E reumatologia.

Area C - *Laboratorio e diagnostica endocrinologica, andrologica e metabolica.*

Obiettvo: lo specializzando deve acquisire le fondanientali conoscenze teoriche e tecniche dei settori di laboratorio applicati all'endocrinologia e al metabolismo, con particolare riguardo agli aspetti di biochimica clinica, di dosaggi ormonli e dei metaboliti, della citoistologia ed alla diagnostica per immagini.

Settori: E0B biochimica clinica, F04B patologia clinica, F06A anatomia patologica, F07E endocrinologia, F15X diagnostica per immagini, F12A neuroradiologia.

Area D - *Area clinica di endocrinologia, andrologia e malattie metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le fondamentali conoscenze teoriche e tecniche necessarie per la valutazione epidemiologica e per la prevenzione, diagnosi e terapia delle malattie del sistema endocrino (inclusi endocrinologia dell'età infantile e della pubertà, tumori endocrini ed endocrinodipendenti, patologia endocrina dell'età avanzata ed endocrinologia della riproduzione umana), delle malattie andrologiche (inclusi: disturbi della funzione erettile, prevenzione e cura dell'infertilità di coppia e tecniche relative alla fecondazione assistita) e delle malattie del metabolismo (inclusi forme dismetaboliche congenite, diabete infantile, prevenzione e cura delle complicanze croniche del diabete mellito, obesità, dislipidemie e patologia metabolica dell'osso).

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: E07X farmacologia, F12A neuroradiologia, F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F19A pediatria generale e specialistica, F20X ginecologia ed ostetricia.

Area E - *Emergenze endocrine e metaboliche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e la pratica clinica necessarie a prevenire, riconoscere e trattare le principali patologie che costituiscono condizioni di emergenza endocrina e metabolica.

Settori: F07E endocrinologia, F21X anestesiologia, F07A medicina interna.

Area F.1 - *Fisiopatologia endocrina avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie endocrine congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F03X genetica medica, F04A patologia generale, F07E endocrinologia.

Area F.2 - *Endocrinologia dell'eta infantile e della pubertà.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa agli aspetti endocrini e metabolici delle patologie dell'età infantile incluse le forme disendocrine e dismetaboliche congenite, neonatali, dell'infanzia e dell'adolescenza, l'utilizzo di parametri auxologici e di idonee procedure diagnostiche e terapeutiche e la valutazione degli aspetti psicosociali.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di: F19A pediatria generale e specialistica.

Area F.3 - *Endocrinologia della riproduzione umana.*

Obietivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alle alterazioni endocrine responsabili dei difetti maschili e femminili dell'attività riproduttiva, inclusi gli aspetti genetici, infettivi, disendocrini, dismetabolici dell'infertilità di coppia, l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche, i trattamenti plurispecialistici inclusi la fecondazione assistita e gli aspetti psico-sociali.

Settori: Area F07E endocrinologia con la collaborazione di: F20X ginecologia e ostetricia.

Area F.4 - *Patologia neoplastica delle ghiandole endocrine e dei tumori ormono-dipendenti.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche ed esperienza pratica relativa alla prevenzione, diagnostica e terapia della patologia tumorale delle ghiandole endocrine e dei tumori ormoni-dipendenti, incluse le terapie sostitutive e quelle con antagonisti ormonali e la valutazione degli aspetti psicologici e di qualità della vita del paziente oncologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

Area F.5 - *Fisiopatologia andrologica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie andrologiche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07E endocrinologia e malattie del ricambio.

Area F.6 - *Andrologia funzionale sessuologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze teoriche e l'esperienza pratica relativa alle alterazioni ormonali congenite ed acquisite, vascolari, neurologiche e psicogene responsabili dei difetti primitivi e secondari della funzione erettile, inclusa l'applicazione delle relative tecniche diagnostiche e dei vari tipi di trattamento ormonale e farmacologico.

Settori: F07E endocrinologia con la collaborazione di: F18X diagnostica per immagini, F11B neurologia, F11A psichiatria.

Area F.7 - *Obesità e patologia legata a disturbi della nutrizione.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, diagnostica differenziale, terapia inclusa quella educativa delle diverse forme di obesità e magrezze, inclusi gli aspetti interdisciplinari delle complicanze relative a queste patologie e gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F22A Psichiatria.

Area F.8 - *Fisiopatologia metabolica avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze relative alle possibili applicazioni alle malattie metaboliche congenite ed acquisite in termini clinici (preventivi, diagnostici e terapeutici) delle più recenti acquisizioni biotecnologiche.

Settori: F04A patologia generale, F03X genetica medica, F07 Endocrinologia.

Area F.9 - *Diabetologia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia ed alla prevenzione primaria e secondaria, alla diagnostica e al trattamento delle varie forme del diabete mellito, incluso il diabete infantile ed il diabete in gravidanza ed alla prevenzione, diagnostica e trattamento pluridisciplinare dei fattori di rischio e delle complicanze croniche del diabete (oculari, nefrologiche, cardiovascolari, ecc.) inclusi gli aspetti psico-sociali di questi pazienti.

Settori: F07E endocrinologia, con la collaborazione di: F07A medicina interna, F07F nefrologia, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F11B neurologia, F14X malattie dell'apparato visivo, F18X diagnostica per immagini, F11A psichiatria.

Area F.10 - *Patologia del metabolismo lipidico.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze teoriche e pratiche relative alla epidemiologia, alla prevenzione, alla diagnostica differenziale ed alla terapia della patologia del metabolismo lipidico, ai fattori di rischio ed alla terapia dell'aterosclerosi e delle patologie ad essa correlate.

Settori: F07E endocrinologia, F07A medicina interna, F07 malattie dell'apparato cardiovascolare.

TABELLA *B* - *Standard coplessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso allesame di diploma deve:

1) aver seguito personalmente in reparto:

60 pazienti degenti per endocrinopatie e con patologie endocrine neoplastiche curandone personalmente diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

50 pazienti degenti per diabete mellito tipo 1 e 2, iperlipemia, obesità, partecipando direttamente oltre che alla impostazione diagnostica e terapeutica anche all'educazione del paziente ed alla programmazione ed esecuzione dei controlli a breve e medio termine;

30 pazienti degenti per patologie di tipo andrologico e con patologie neoplastiche androgeno-dipendenti curandone personalmente l'impostazione diagnostica, la fase terapeutica e quella dei controlli a breve e medio termine;

2) aver frequentato ambulatori e day hospital nei seguenti settori:

endocrinologia (compresa l'andrologia): 250 ore;

diabetologia e patologia del metabolismo: 250 ore;

3) aver seguito personalmente, inclusa la fase di valutazione delle necessità del test, della sua esecuzione e discussione ed interpretazione dei risultati:

almeno 100 test dinamici di funzione delle ghiandole endocrine (tiroide, ipofisi, surrene, ecc.);

almeno 100 test dinamici per lo studio della funzione del pancreas endocrino e del metabolismo intermedio;

almeno 100 test di funzionalità testicolare di cui 30 relativi alla funzione leydigiana e 70 relativi alla funzione spermatogenica;

4) aver seguito personalmente pazienti ricoverati per urgenze endocrine e/o metaboliche ed anche con patologie acute cardio e cerebro-vascolari e con patologie chirurgiche, ostetriche, ecc., con una componente fisiopatologica e clinica di interesse endocrino e/o metabolico.

Lo standard di addestramento professionale deve essere rivolto per almeno il 60% sulle patologie di tutte le aree di indirizzo (F1-F10) e per la restante quota sulle patologie specifiche relative all'indirizzo prescelto (aree di indirizzo F1-F4, F7 per l'indirizzo in endocrinologia; aree di indirizzo F3-F6 per l'indirizo in andrologia, aree di indirizzo F7-F10 per l'indirizzo in malattie del ricambio e diabetologia).

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

«Art. 240.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GERIATRIA

1. La scuola di specializzazione in geriatria dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della geriatria e gerontologia.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in geriatria.

4. La scuola ha durata di quattro anni. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti in cinque per ciascun anno di corso, per un totale di venti specializzandi.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. La sede amministrativa della scuola è il dipartimento di clinica medica, immunologia e malattie infettive (cattedra di geriatria e gerontologia).

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A.1 - *Area della patogenesi e gerontologia generale.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le nozioni fondamentali sulle teorie dell'invecchiamento, sulla biologia della senescenza e deve conoscere la fisiopatologia e le modalità di presentazione dell'involuzione fisiologica dei vari organi e apparati e dell'anziano nella sua globalità. Lo specializzando deve essere in grado inoltre di pianificare ed interpretare studi atti

a valutare il profilo demografico ed epidemiologico e i rischi sia della popolazione anziana in generale che di gruppi particolari (aree metropolitane, urbane, rurali; anziani a domicilio o in istituzioni; differenti categorie di reddito).

Settori: F07A medicina interna, F04A patologia generale, F01X statistica medica.

A.2 - *Area della clinica e terapia geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le peculiarità della metodologia clinica geriatrica e, in particolare, i metodi specifici di rilevamento anamnestico ed obiettivo nel paziente anziano, familiarizzandosi con il concetto di multipatologia cronica (comorbilità) e con le tecniche di valutazione complessiva. Deve inoltre apprendere le modificazioni età correlate della farmacocinetica e della farmacodinamica e, attraverso lo studio farmaco-epidemiologico, conoscere i possibili effetti dell'impiego di più trattamenti concomitanti, ed infine apprendere i principi atti a prevenire i danni iatrogenici.

Settori: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, E07X farmacologia.

A. 3 - *Area della geriatria e delle specialità geriatriche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie proprie dell'età geriatrica e conseguire la preparazione culturale necessaria a differenziare lo stato di malattia dall'involuzione fisiologica della senescenza. A tal fine lo specializzando deve pertanto apprendere gli elementi fondamentali nel campo delle varie specialità in modo da arrivare, in maniera autonoma, ad una corretta diagnosi clinica nelle situazioni di comorbilità tipiche dell'età avanzata.

Settori: F07A medicina interna, F10X urologia, F11A psichiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore, F11S neurologia.

A.4 - *Area della valutazione funzionale e multidimensionale geriatrica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze culturali necessarie ad arrivare, superando l'ottica della patologia d'organo, ad una diagnosi funzionale globale ed a realizzare programmi di intervento multidimensionale (medico, sociale, riabilitativo) atti a prevenire o a limitare la disabilità e ad ottenere il recupero funzionale dell'anziano.

Settori: F07A medicina interna; F16B medicina fisica e riabilitazione.

A. 5 - *Area della medicina riabilitativa dell'anziano e aspetti socio-sanitari della popolazione anziana.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere gli obiettivi fondamentali ed i principi generali della riabilitazione dell'anziano, e le tecniche da utilizzare in specifiche patologie croniche o con possibili esiti invalidanti, principalmente nei settori ortopedico, neurologico, neuropsichiatrico, cardiologico. Deve inoltre saper valutare la applicabilità e la efficacia di programmi di riabilitazione in differenti regimi di assistenza (es: ambulatoriale, in day hospital, in ricovero ospedaliero, in residenze sanitarie assistenziali, ecc.).

Settori: F07A medicina interna; F16B medicina fisica e riabilitazione.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzato.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

a) medicina clinica:

aver redatto e firmato 100 cartelle cliniche di degenti e/o di pazienti ambulatoriali comprensive, ove necessario, dell'esame di liquidi biologici personalmente eseguiti o siglati (urine, striscio di sangue periferico, esami di escreato, feci, liquido pleurico);

aver eseguito almeno 20 consulenze geriatriche presso altri reparti, 20 in RSA e 20 sul territorio;

aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, atti medici quali: 50 esplorazioni rettali; 50 manovre invasive (inserimento di linee venose e arteriose centrali, toracentesi, paracentesi, ecc.); posizionamento di 20 cateteri vescicali e di 20 sondini nasogastrici; esecuzione e refertazione di 20 esami del fundus oculi; detersione e medicazione di 20 piaghe da decubito, ulcere trofiche, piede diabetico; aver eseguito personalmente il bilancio idrico, elettrolitico e nutrizionale di almeno 30 pazienti;

aver condotto, in almeno 20 casi, la valutazione dell'osteopenia dell'anziano;

b) medicina strumentale e laboratoristica:

aver eseguito e controfirmato almeno 50 esami ECG, 20 esami doppler dei vasi epiaortici e periferici, 20 esami ecografici addominali;

aver discusso con un esperto almeno: 20 esami TC/RMN dell'encefalo; 50 tra RX torace, rachide, digerente, colon per clisma; 20 esami urodinamici, 20 esami ecocardiografici; 10 esami angiografici;

c) valutazione multidimensionale geriatrica:

aver coordinato una UVG, stendendo il relativo programma di intervento, in almeno 40 casi di anziani in diversi punti della rete di assistenza geriatrica (intraospedaliera, ospedale diurno, territorio), utilizzando le principali scale di valutazione funzionale (globale, neurologica) e psicometrica;

d) geriatria ambulatoriale:

aver prestato servizio per almeno trenta giorni complessivi in ognuno dei seguenti ambulatori: morbo di Parkinson, demenza, diabete, riabilitazione funzionale;

e) medicina d'urgenza:

aver prestato servizio per sessanta giorni complessivi in un reparto in cui venga praticata la medicina d'urgenza;

aver condotto 10 volte le basilari manovre di rianimazione cardiopolmonare su un manichino e, possibilmente, alcune volte su paziente;

aver praticato almeno 10 volte ventilazione assistita con pallone AMBU;

aver eseguito sotto controllo almeno 3 volte una defibrillazione elettrica.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.».

«Art. 247.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA INTERNA

1. La scuola di specializzazione in medicina interna I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della medicina interna, comprese la medicina d'urgenza e le inter-relazioni con la medicina specialistica. La scuola si articola in due indirizzi:

medicina interna;

medicina d'urgenza.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina interna.

4. Il corso ha la durata di cinque anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola:

1) le strutture del dipartimento di medicina interna e del lavoro, sezione di medicina interna; ed il relativo personale;

2) le strutture della facoltà di medicina e chirurgia ed il relativo personale universitario appartenenti ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* dell'art. 37 del decreto ministeriale 3 luglio 1996, n. 148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 febbraio 1996; le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/19992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. La sede amministrativa della scuola è posta nel dipartimento di medicina interna e del lavoro.

7. Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di 12 per anno per complessivi 60 posti, tenuto conto delle capacità formative della struttura.

8. L'insegnamento nella scuola è programmato in adesione con quanto riportato nelle tabelle *A* e *B*.

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A) AREA COMUNE.

A.1 - *Area della fisiopatologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali dei meccanismi etiopatogenetici e fisiopatologici delle malattie umane.

Settori: F04A patologia generale, F07A medicina interna.

A.2 - *Area della metodologia clinica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di epidemiologia, di metodologia clinica e semeiotica clinica, funzionale e strumentale, nonché di medicina di laboratorio, diagnostica per immagini e medicina nucleare.

Settori: F01X statistica medica, F04B patologia clinica, F07A medicina interna, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

A.3 - *Area della clinica e della terapia.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza approfondita delle malattie umane, deve saper impiegare gli strumenti clinici e le indagini più appropriate per riconoscere i differenti quadri clinici al fine d'impiegare razionalmente le terapie più efficaci, deve saper valutare e prescrivere, anche sotto il profilo del costo/efficacia, i diversi trattamenti clinici.

Settore: F07A medicina interna.

B) INDIRIZZO DI MEDICINA INTERNA.

B.1 - *Area della medicina clinica e delle specialità internistiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire sia le conoscenze teoriche che quelle strumentali di interesse internistico al fine di raggiungere una piena autonomia professionale nella pratica della medicina clinica.

Settori: F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F0C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G ematologia, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F04B oncologia medica.

B.2 - *Area della terapia avanzata.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la piena conoscenza teorica e applicativa delle terapie dietetiche e strumentali necessarie ai pazienti con stati di malattie che coinvolgono l'organismo nella sua globalità, ivi comprese le terapie da applicare nel paziente "critico".

Settori: E07X farmacologia, F07A medicina interna.

B.3 - *Area della clinica specialistica.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire conoscenze approfondite di medicina clinica specialistica, in particolare riguardo alle correlazioni con la medicina interna.

Settori: F07A medicina interna, F11A psichiatria, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F17X malattie cutanee e veneree.

C) INDIRIZZO DI MEDICINA D'URGENZA.

C1 - *Area di medicina d'urgenza.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere le cause delle patologie proprie del paziente in situazioni di urgenza ed emergenza, comprese quelle di tipo tossico o traumatico, e di poter attuare i relativi interventi.

Settori: E07A farmacologia, F07A medicina interna, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia; F08A chirurgia generale.

C.2 - *Area delle urgenze.*

Obiettivo: lo specializzando deve essere in grado di riconoscere situazioni d'emergenza traumatica e di eseguire i primi interventi rianimatori.

Settori: F07A medicina interna, F11B neurologia, F12A neuroradiologia; F15A otorinolaringoiatria, F16A malattie dell'apparato locomotore; F12X anestesiologia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando, per essere ammesso all'esame finale di diploma, deve aver eseguito personalmente i seguenti atti medici e procedimenti specialistici:

1*a.* Medicina clinica:

*a*1) aver steso personalmente e firmato almeno 120 cartelle cliniche di degenti, comprensive, ove necessario, degli esami di liquidi biologici personalmente eseguiti e siglati (urine, striscio sangue periferico, colorazione di Gram, liquido ascite, liquido pleurico, escreato, feci etc.);

*a*2) aver steso personalmente e firmato almeno 100 cartelle ambulatoriali;

*a*3) aver eseguito e firmato almeno 50 consulenze internistiche presso reparti esterni, specialistici o territoriali;

*a*4) aver firmato almeno 100 ECG, aver eseguito almeno 50 emogasanalisi con prelievo di sangue arterioso personalmente eseguito;

*a*5) aver eseguito personalmente, refertandone l'esecuzione in cartella, almeno 100 manovre invasive, comprendenti, fra l'altro, inserimento di linee venose centrali, punture pleuriche e di altre cavità, incisioni di ascessi, manovre di ventilazione assistita, rianimazione cardiaca;

1*b.* Diagnostica per immagini:

*b*1) aver controfirmato la risposta di almeno 50 esami ecografici, eseguiti direttamente;

*b*2) aver discusso in ambito radiologico almeno 50 casi clinici.

2. Inoltre, per l'indirizzo di medicina interna:

2*a)* aver seguito almeno altri 50 casi di degenti, quali almeno 30 specialistici;

2*b)* aver eseguito almeno 50 casi in day hospital.

3. Indirizzo di medicina d'urgenza:

3.1 aver compiuto almeno 150 turni di guardia in medicina d'urgenza, dei quali almeno 20 turni di guardia festivi e 20 notturni al pronto soccorso, ed aver compiuto una rotazione di almeno sei settimane in terapia intensiva medica e di quattro settimane in terapia intensiva chirurgica (o in rianimazione);

3.2 aver eseguito personalmente, con firma in cartella che ne attesti la capacità di esecuzione, le seguenti manovre:

disostruzione delle vie aree: manovra di Heimlich e disostruzione mediante aspirazione tracheobronchiale;

laringoscopia;

intubazione oro-naso-tracheale di necessità;

somministrazione endotracheale di farmaci;

accesso chirurgico d'emergenza alle vie aree: cricotiroidotomia;

defibrillazione cardiaca;

massaggio cardiaco esterno;

massaggio del seno carotideo;

ossigenoterapia: metodi di somministrazione;

assistenza ventilatoria: ventilazione meccanica manuale, con ventilatori pressometrici;

posizionamento di un catetere venoso centrale;

toracentesi;

cateterismo vescicale;

sondaggio gastrico e intestinale, compreso posizionamento nel paziente comatoso - lavaggio gastrico e intestinale;

posizionamento sonda Blakemore;

paracentesi esplorativa ed evacuativa;

anestesia locoregionale;

disinfezione ferite e sutura ferite superficiali;

prelievo di sangue arterioso;

tamponamento emorragie, applicazione di lacci;

punture lombare;

tamponamento nasale;

otoscopia;

metodi di immobilizzazione paziente violento;

immobilitazione per fratture ossee, profilassi lesioni midollari.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno 3 sperimentazioni cliniche controllate. Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico».

Art. 261.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RADIODIAGNOSTICA

1. La Scuola di specializzazione in radiodiagnostica dell'Università degli studi di Bari risponde alle norme generali delle Scuole di specializzazione dell'area medica.

2. La Scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nei settori professionali delle scienze delle immagini e radiologia interventistica e della neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

La scuola ha un tronco comune di tre anni e si articola negli indirizzi di radiologia diagnostica ed interventistica e di neuroradiologia diagnostica e terapeutica.

3. La scuola rilascia il titolo di specialista in radiodiagnostica.

4. Il corso ha la durata di quattro anni.

5. Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia, dell'istituto di radiologia, sede amministrativa della scuola, e le strutture del Servizio sanitario nazionale, individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislastivo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella *A* e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

6. Il numero degli iscritti è di quindici per anno di corso e complessivamente di sessanta per l'intero corso di studi, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5.

7. Norma transitoria: la scuola di specializzazione in radiodiagnostica e quella in radioterapia sostituiscono la pre-esistente Scuola in radiologia.

8. Sono parte integrante dello statuto della Scuola di specializzazione in radiodiagnostica le tabelle di seguito elencate:

TABELLA *A* - *Area di addestramento professionale e relativi settori scientifico-disciplinari.*

Area A - *Propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve approfondire le conoscenze di fisica medica, informatica, anatomia ed anatomia patologica, biologia, protezionistica e danni iatrogeni in radiologia ai fini di una adeguata preparazione nei settori della Scuola di specializzazione.

Settori: Fl8X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica medica, E06A fisiologia umana, E09A anatomia umana, E10X biofisica, F04A patologia generale, F06A anatomia patologica, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F0lX statistica medica.

Area B - *Tecnologia della strumentazione, formazione, elaborazione e conservazione delle immagini radiologiche.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire una conoscenza avanzata sia sulle strumentazioni tradizionali che sulle nuove macchine di diagnostica per immagini. Deve inoltre essere al corrente delle problematiche inerenti le immagini digitali.

Settori: Fl8X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica medica, E10X biofisica.

Are C - *Tecniche di radiologia e diagnostica per immagini.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la completa conoscenza delle tecniche per l'impiego delle strumentazioni per l'esame dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, B01B fisica medica, E10X biofisica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale.

Area D - *Metodologia e radiologia clinica dei vari organi ed apparati.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere le metodologie da impiegare per lo studio dei vari organi ed apparati e deve conoscere i problemi inerenti alla clinica medica e chirurgia per un preciso orientamento delle metodiche da impiegare. Deve inoltre conoscere le possibilità di studio funzionale degli organi ed apparati e di localizzazione di processi patologici mediante scintigrafia (planare, SPET, PET).

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area E - *Radiologia interventistica vascolare e non vascolare.*

Obiettivo: lo specializzando deve conoscere e deve saper praticare esami angiografici e procedure inerenti la radiologia interventistica dei vari organi ed apparati.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F07A medicina interna; F08A chirurgia generale.

Area F - *Organizzativa gestionale e forense.*

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire la conoscenza per programmare l'attività di un servizio di radiologia, organizzare e gestire le diverse attività; deve altresì conoscere i problemi medico-legali inerenti l'uso delle diverse procedure diagnostiche.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale.

Area G - *Neuroradiologia* (specifico indirizzo).

Obiettivo: lo specializzando deve avere una approfondita conoscenza dell'anatomia ed anatomia patologica relative al settore, di tutte le metodiche neuroradiologiche diagnostiche e terapeutiche, nonché nozioni di clinica neurologica e neurochirurgica.

Settori: F18X diagnostica per immagini e radioterapia, F11B neurologia; F12A neuroradiologia; F12B neurochirurgia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve avere frequentato le sezioni, i servizi generali e speciali del reparto radiologico avendo collaborato alla effettuazione e alla refertazione degli esami come di seguito elencato:

frequenza per mesi due del trattamento immagini, informatica, archiviazione e gestione del materiale;

frequenza per quattro mesi della sezione di ecografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.000 esami;

frequenza per mesi quattro della sezione di tomografia computerizzata con partecipazione ad almeno 750 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di risonanza magnetica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 700 esami;

frequenza per mesi sette della sezione di radiologia scheletrica e dell'apparato respiratorio con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 1.500 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia gastrointestinale e genitourinaria (compresi organi addominali) con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi quattro del reparto o sezione di neuroradiologia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 600 esami;

frequenza per mesi cinque della sezione di radiologia cardiovascolare e interventistica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 400 esami;

frequenza per mesi due del reparto o sezione di radiologia d'urgenza e pronto soccorso con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami;

frequenza per mesi due della sezione di mammografia con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 500 esami;

frequenza per mesi uno della sezione di radiologia maxillo-facciale e odontostomatologica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami;

frequenza per mesi tre della sezione di radiologia pediatrica con partecipazione all'iter diagnostico di almeno 300 esami.

Costituiscono attività di perfezionamento opzionali:

radiologia informatica: acquisizione di conoscenze teoriche e pratiche necessarie alla produzione di sistemi di aiuto alla diagnosi ed all'utilizzazione di apparecchiature per l'elaborazione delle immagini.

Lo specializzando deve inoltre avere acquisito esperienze di teleradiologia;

indirizzo di neuroradiologia: lo specializzando deve frequentare nell'ultimo anno un reparto di neuroradiologia od una sezione aggregata con partecipazione ad almeno 1.600 esami.

Tale periodo, che riguarda il quarto anno, dovrà essere detratto in proporzione dal periodo di frequenza negli altri reparti radiologici.

Infine lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno una sperimentazione clinica controllata.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 20 ottobre 1998

Il rettore: COSSU

98A10257

UNIVERSITÀ DI FERRARA

DECRETO RETTORALE 10 agosto 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1992 concernente autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale 23 novembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1992, n. 109, relativo a modificazione al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, che istituisce il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali ed annette la relativa tabella XXXVIII-*bis;*

Visto il decreto rettorale 11 dicembre 1995, n. 317, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 febbraio 1996, n. 28, inerente la modifica dello statuto dell'Università di Ferrara relativamente l'inserimento del diploma universitario in biotecnologie agro-industriali;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95, 101 e 119 relativa all'autonomia didattica;

Vista la proposta di modifica allo statuto formulata dal senato accademico nella seduta del 15 luglio 1998, acquisiti i pareri favorevoli del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e del consiglio di amministrazione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con il decreto indicato in premessa, è ulteriormente modificato come segue:

TITOLO 3
ORDINAMENTO DIDATTICO DEI CORSI DI DIPLOMA UNIVERSITARI

Capo 4
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

Art. 3.4.1

DIPLOMA UNIVERSITARIO IN BIOTECNOLOGIE AGRO-INDUSTRIALI

Art. 1.
Scopi e durata del corso di diploma

Il corso di diploma ha la durata di tre anni ed ha lo scopo di fornire le conoscenze dei metodi e delle tecniche per lo sviluppo dei sistemi e delle applicazioni in biotecnologie agro-industriali, per adeguarsi all'evoluzione della disciplina.

Al compimento degli studi viene conseguito il diploma universitario in biotecnologie agro-industriali.

Art. 2.
Accesso al corso di diploma

Costituiscono titoli di ammissione al corso di diploma quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta della struttura didattica competente, in base alle strutture disponibili e alle esigenze del mercato del lavoro.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno è subordinato al superamento di una prova.

Le modalità della prova verranno stabilite dalla struttura didattica, nei limiti indicati dal regolamento didattico di ateneo.

Art. 3.
Corso degli studi e indirizzi di formazione

Il corso di diploma è articolato in due indirizzi:

a) biotecnologie industriali;

b) biotecnologie vegetali.

Ciascuno dei tre anni di corso potrà essere articolato in periodi didattici più brevi, specificati nel regolamento didattico della facoltà.

L'attività didattico-formativa comprende didattica teorico-formale e didattica teorico-pratica. La attività teorico-pratica è comprensiva di esercitazioni, laboratori, seminari, corsi monografici, dimostrazioni, attività guidate, visite tecniche, prove parziali di accertamento, correzione e discussione di progetti ed elaborati, ecc. Parte dell'attività didattica pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e con la collaborazione di personale degli istituti di ricerca scientifica, nonché dei reparti ricerca e sviluppo di enti ed imprese pubbliche e private operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali, previa stipula di apposite convenzioni.

L'impiego didattico complessivo (in ore 1.800) è suddiviso in una prima parte destinata alla formazione di base comune, per 860 ore, una seconda parte destinata alla formazione di indirizzo per 200 ore ed una quota di almeno 200 ore al tirocinio e/o elaborato finale.

Le rimanenti 540 ore vengono utilizzate per approfondimenti teorici e pratici, ampliamenti professionali, ecc.

I contenuti didattico-formativi sono articolati in aree; il monte ore minimo previsto per ciascuna area è di seguito indicato.

L'attività didattica è di norma organizzata sulla base di annualità, in numero compreso tra quindici e diciotto, costituite da corsi ufficiali di insegnamento monodisciplinari o integrati. Il corso di insegnamento integrato è costituito da moduli coordinati eventualmente impartiti da più docenti.

La struttura didattica competente, nello stabilire prove di valutazione della preparazione degli studenti, farà ricorso a criteri di continuità, di globalità e di accorpamento in modo da limitare il numero degli eventuali esami tradizionali tra quindici e diciotto.

Nell'ambito della sperimentazione didattica, anche al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne, nella predisposizione dei curricula potrà essere prevista dalla struttura didattica competente l'utilizzazione di speciali attività didattiche (quali corsi intensivi brevi, seminari, stages in laboratori di istituti di ricerca scientifica operanti nel settore delle biotecnologie agro-industriali) da quotarsi in ore fino ad una concorrenza massima di centoventi.

Durante il primo biennio lo studente dovrà dimostrare la conoscenza pratica e la comprensione di almeno una lingua straniera. Le modalità dell'accertamento saranno definite dalla struttura didattica competente.

Art. 4.
Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, le strutture didattiche competenti, propongono il piano di studi ufficiale comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare:

a) propongono il numero dei posti a disposizione degli iscrivibili al primo anno, secondo quanto previsto dal punto 2;

b) stabiliscono i corsi ufficiali di insegnamento (monodisciplinari o integrati) che costituiscono le singole annualità e le denominazioni dei corsi integrati;

c) scelgono le relative discipline;

d) ripartiscono il monte ore di ciascuna area fra le annualità che vi afferiscono, precisando, per ogni corso, la frazione destinata alle attività teorico-pratiche;

e) fissano la frazione temporale delle discipline afferenti ad una medesima annualità integrata;

f) indicano le annualità di cui lo studente dovrà aver ottenuto l'attestazione di frequenza e superato il relativo esame al fine di ottenere l'iscrizione all'anno di corso successivo e precisano altresì le eventuali propedeuticità degli esami di profitto.

Art. 5.

Riconoscimento degli studi

Ai fini del proseguimento degli studi, il corso di diploma universitario di biotecnologie agro-industriali è strettamente affine al corso di laurea in biotecnologie agro-industriali.

Le strutture didattiche competenti provvedono al riconoscimento ai sensi dell'art. 2, comma secondo della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Le strutture didattiche competenti determineranno le modalità di passaggio degli studenti dal corso di diploma ai corsi di laurea e viceversa, utilizzando il criterio generale della validità culturale (propedeutica o professionale) degli studi compiuti.

Nei trasferimenti degli studenti da corsi universitari al corso di diploma la struttura didattica competente riconoscerà gli insegnamenti sempre con il criterio della loro utilità al fine della formazione necessaria per il conseguimento del nuovo titolo ed indicherà il piano degli studi da completare per conseguire il titolo e l'anno di corso cui lo studente potrà iscriversi.

Art. 6.

Docenza

La copertura dei moduli didattici attivati è affidata, nel rispetto delle leggi vigenti, dalle strutture didattiche competenti, ai professori di ruolo dello stesso gruppo disciplinare o di gruppo ritenuto affine, ovvero per affidamento o supplenza a professore di ruolo o ricercatore confermato. Per poter realizzare una efficace attività didattica con adeguata assistenza degli studenti, la singola classe di insegnamento avrà un numero di studenti iscritti secondo quanto stabilito dalle vigenti disposizioni.

Al fine di facilitare il ricorso ad esperienze e professionalità esterne il corso di insegnamento potrà comprendere moduli da affidare a professori a contratto, con le modalità previste negli statuti delle singole università, sempre nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 7.

Articolazione del corso di diploma

Formazione di base comune (860 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 1 - Matematica (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: A01B, A02A, A02B, S01B, C01A.

Area 2 - Fisica (60 ore).

Settori scientifico-disciplinari: B01A, B01B.

Area 3 e Area 4 - Struttura e funzione delle molecole di interesse biologico e cicli metabolici (240 ore).

Settori scientifico-disciplinari: C01A, C03X, C02X, C04X, C05X, E05A, E04B, E11X, G04X.

Area 5 - Struttura e funzione degli organismi microbici e vegetali (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E01A, E11X, E12X, G06B.

Area 6 - Tecnologie cellulari e biomolecolari (laboratorio) (240 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E01A, E01C, E05A, E04B, G02B.

Area 7 - Economia e organizzazione dell'azienda agro-industriale (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: P02A, P01I, P01A, P02B, P02D, G01X.

Formazione di indirizzo (740 ore).

Indirizzo in biotecnologie industriali (200 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 8 - Principi di ingegneria biochimica.

Area 9 - Applicazioni di ingegneria biochimica (120 ore).

Settori scientifico-disciplinari: I15F, G02B, C02X, C04X, E05A.

Area 10 - Microbiologia industriale (80 ore).

Settori scientifico-disciplinari: E05A, F05X, G08B, C10X.

Aree disciplinari facoltative, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Sono previsti (a scelta) tre settori applicativi di 540 ore, di cui 240 teoriche ed una quota di 300 ore per attività pratiche:

Settore dell'industria agro-alimentare: C04X, C09X, E04A, E06B, G08A, G08B, F22A.

Settore dell'industria farmaceutica: C07X, C08X, C09X, E07X, E08X, E02B, E04A, E04B, F04A.

Settore dell'industria del riciclo delle biomasse: C10X.

Indirizzo in biotecnologie vegetali (200 ore).

Aree disciplinari obbligatorie, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Area 11 - Biologia delle piante coltivate (100 ore): E01E, E11X, G06B.

Area 12 - Biotecnologie vegetali (100 ore): E01E, E04B, G08B.

Aree disciplinari facoltative, numero minimo di ore e settori scientifico-disciplinari attinenti.

Sono previsti (a scelta) 4 settori applicativi di 540 ore, di cui 240 teoriche e una quota di 300 ore per attività pratiche:

Settore delle tecnologie agronomiche: G08A, G08B;

Settore delle coltivazioni: G02A, G02C, G04X;

Settore della difesa delle colture dai parassiti: G06A, G06B, E01E, E02A.

Settore della conoscenza dell'ambiente agro-forestale: E01D, E01E.

Art. 8.

Esame di diploma

Per accedere all'esame di diploma lo studente dovrà seguire i corsi e superare gli esami corrispondenti a quindici annualità e la prova di conoscenza di almeno una lingua straniera.

L'esame di diploma consiste in una discussione tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato, durante la quale sarà discusso un elaborato finale.

Settori disciplinari:

A01B Algebra;
A02A Analisi matematica;
A02B Probabilità e statistica matematica;
B01A Fisica generale;
B01B Fisica;
C0lA Chimica analitica;
C02X Chimica fisica;
C03X Chimica generale ed inorganica;
C04X Chimica industriale e dei materiali polimerici;
C05X Chimica organica;
C07X Chimica farmaceutica;
C08X Farmaceutico tecnologico applicativo;
C09X Chimica bromatologica;
C10X Chimica e biotecnologia delle fermentazioni;
E01A Botanica;
E01C Biologia vegetale applicata;
E01D Ecologia vegetale;
E0lE Fisiologia vegetale;
E02A Zoologia;
E02B Anatomia comparata e citologia;
E04A Fisiologia generale;
E04B Biologia molecolare;
E05A Biochimica;
E06B Alimentazione e nutrizione umana;
E07X Farmacologia;
E08X Biologia farmaceutica;
E11X Genetica;
E12X Microbiologia generale;
F04A Patologia generale;
F05X Microbiologia e microbiologia clinica;
F22A Igiene generale ed applicata;
G01X Economia ed estimo rurale;
G02A Agronomia e coltivazioni erbacee;
G02B Coltivazioni arboree;
G02C Orticoltura e floricoltura;
G04X Genetica agraria;
G06A Entomologia agraria;
G06B Patologia vegetale;
G08A Scienza e tecnologia dei prodotti agro-alimentari;
G08B Microbiologia agro-alimentare e alimentare;
I15F Ingegneria chimica biotecnologica;
P01A Economia politica;
P01I Economia dei settori produttivi;
P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02D Organizzazione aziendale;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale.

Ferrara, 10 agosto 1998

Il rettore: CONCONI

98A10256

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592, e succesive modificazioni ed integrazioni:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Messina, emanato con decreto rettorale del 10 aprile 1997;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Messina, relative all'istituzione della Scuola di specializzazione in medicina nucleare, accolte favorevolmente dal comitato di coordinamento delle università siciliane nella seduta del 6 dicembre 1997;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal Consiglio universitario nazionale in data 7 ottobre 1998;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, è integrato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'attuale art. 798, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla scuola di specializzazione in «medicina nucleare»:

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA NUCLEARE

Art. 799. — La scuola di specializzazione in medicina nucleare risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione nell'area medica.

Art. 800. — La scuola ha lo scopo di fornire le competenze professionali necessarie all'impiego in vivo ed in vitro di sorgenti radioattive di composti marcati con radionuclidi, a fini diagnostici, terapeutici e di prevenzione delle malattie.

Art. 801. — La scuola rilascia il titolo di specialista in medicina nucleare.

Art. 802. — Il corso ha la durata di 4 anni. Ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale e seminariale e di attività di tirocinio guidate, da effettuare frequentando strutture di medicina nucleare universitarie o ospedaliere convenzionate. L'orario annuo, comprensivo delle 200 ore di cui sopra, è quello previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 803. — Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia e dell'azienda Policlinico previa deliberazione da parte del Consiglio della scuola potranno concorrere al funzionamento di essa strutture di medicina nucleare del servizio sanitario nazionale, rispondenti nel loro insieme a tutti i requisiti di idoneità di cui all'art. 7 del decreto-legge n. 257/1991, convenzionate con l'università ed individuate nei protocolli di intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto-legge n. 502/1992.

Alle attività didattiche e formative provvederà il personale universitario appartenente ai settori scientifico-disciplinare di cui alla tabella *A* e, in regime di convenzione, quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

La sede amministrativa della scuola è presso l'istituto di scienze radiologiche dell'Università di Messina.

Art. 804. — Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è pari a 2 per anno, tenuto conto delle capacità formative delle strutture di cui all'art. 5 del presente statuto e dei criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui all'art. 9, comma 4 della legge n. 341/1990.

L'ammissione viene regolata secondo le norme del decreto ministeriale del 16 settembre 1982, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 275 del 6 ottobre 1982, tenendo conto delle esigenze sanitarie del Paese l'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 157/1991, e ai sensi dell'art. 2, commi 7 e 8, capo 1 della tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995.

Art. 805. — Il piano di studi e di addestramento professionalizzante è determinato dal Consiglio di scuola, sulla base degli obiettivi da raggiungere nelle diverse aree disciplinari, degli obiettivi specifici e dei relativi settori scientifico-disciplinari indicati nelle tabelle *A* e *B*. Il piano dettagliato delle attività formative con la relativa ripartizione oraria è deliberato annualmente dal Consiglio di scuola e reso pubblico, unitamente alle schede risorse aggiornate sia per quel che riguarda i docenti che le attrezzature. Le esigenze per l'attività pratica di tipo professionalizzante sono indicate nella tabella *B*. Le tabelle *A* e *B* fanno parte integrante del presente statuto.

TABELLA *A* - *Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari.*

A. Area propedeutica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti della matematica e della fisica, con particolare riguardo alle applicazioni nel campo della fisica applicata alla medicina, della teoria dei traccianti, del trattamento delle immagini, della statistica e informatica.

Settori: B01B Fisica, F01X Statistica medica, K05B Informatica.

B. Area della strumentazione biomedica.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le basi di conoscenza della strumentazione e dell'applicazione dell'elettronica in medicina, le cognizioni sulla struttura ed il funzionamento degli apparecchi di rivelazione e misura delle radiazioni ionizzanti in vivo ed in vitro, sulla struttura e sul funzionamento delle apparecchiature per la rivelazione di immagini complementari e integrative.

Settori: B10X Biofisica medica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia, K01X Elettronica.

C. Area delle tecniche in vitro.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere nozioni di radiochimica e radiofarmacia, procedure per il controllo di qualità dei radiofarmaci, i principi ed applicazione delle tecniche di radioimmunologia, immunoradiometria ed immunodosaggio, anche con traccianti alternativi, le procedure per la marcatura con radionuclidi di cellule, strutture subcellulari e molecole biologiche.

Settori: C05X Chimica organica, F10X Biofisica, B13X Biologia applicata, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

D. Area delle metodologie delle indagini in vivo.

Obiettivo: lo specializzando deve imparare a padroneggiare le tecniche di acquisizione ed elaborazione dati per il trattamento delle immagini ed in particolare per quelle relative alla tomografia per emissione.

Settori: F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

E. Area delle applicazioni cliniche della medicina nucleare.

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere i fondamenti clinici di fisiologia e fisiopatologia, nonché i fondamenti di radiofarmacologia clinica, le metodologie speciali delle indagini diagnostiche in vivo riguardanti i vari organi ed apparati, le possibilità di integrazione delle indagini medico-nucleari con metodiche complementari (ecografia, radiodiagnostica tradizionale, tomografia computerizzata per trasmissione, risonanza magnetico-nucleare, radiodiagnostica digitale, ecc.), e nozioni sulle loro indicazioni, procedure e risultati, metodologie e dosimetria riguardanti le applicazioni di radionuclidi, radiocomposti e molecole marcate, somministrati al paziente in forma non sigillata, per la terapia di processi neoplastici e non neoplastici.

Settori: F04B Patologia clinica, F04C Oncologia medica, F07A Medicina interna, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

F. Area di radiobiologia e radioprotezione.

Obiettivo: lo specializzando deve acquisire nozioni sulle interazioni fra radiazioni ionizzanti e strutture biologiche, sulla radiosensibilità dei tessuti e degli organi e nozioni di radiopatologia e radioprotezione.

Settori: B01B Fisica, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.

TABELLA *B* - *Standard complessivo di addestramento professionalizzante.*

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve:

aver frequentato per almeno 3 mesi una sezione di terapia con sorgenti non sigillate;

aver eseguito almeno 2000 indagini diagnostiche (refertandone personalmente almeno il 25%) includenti obbligatoriamente esami nei seguenti settori:

a) sistema nervoso centrale;

b) apparato cardiovascolare;

c) apparato osteoarticolare;

d) apparato urogenitale;

e) apparato respiratorio;

f) apparato digerente;

g) apparato endocrino;

h) sistema ematopoietico;

i) neoplasie e processi infiammatori, con diagnostica radioimmunologica e radioimmunometria.

Infine, lo specializzando deve aver partecipato alla conduzione, secondo le norme di buona pratica clinica, di almeno tre sperimentazioni cliniche controllate.

Nel regolamento didattico d'Ateneo verranno eventualmente specificate le tipologie dei diversi atti specialistici ed il relativo peso specifico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina, 30 ottobre 1998

p. *Il rettore:* SILVESTRI

98A10259

UNIVERSITÀ DI PADOVA

DECRETO RETTORALE 9 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici;

Visto l'art. 35 dello statuto - ordinamento didattico, concernente il corso di laurea in lettere e filosofia;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalla facoltà di lettere e filosofia in data 27 aprile 1998, dal consiglio di amministrazione in data 15 settembre 1998 e dal senato accademico in data 8 settembre 1998;

Visto il proprio decreto n. 2664 del 22 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 14 ottobre 1998;

Riscontrata una inesattezza concernente la denominazione di un insegnamento;

Visto che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi di Padova, emanato con decreto rettorale n. 94 dell'8 novembre 1995, pubblicato nel supplemento n. 138 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 22 novembre 1995, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico di ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, dei corsi di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, approvato e modificato con le disposizioni sopra citate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

All'art. 35, comma 7, concernente l'elenco degli insegnamenti complementari relativi al corso di laurea in lettere, la denominazione dell'insegnamento di Storia delle arti applicate all'oreficeria viene rettificata in Storia delle arti applicate e dell'oreficeria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Padova, 9 novembre 1998

Il rettore: MARCHESINI

98A10255

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Visto l'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la nota di indirizzo ministeriale prot. 1/98 del 16 giugno 1998, ad oggetto «Legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica»;

Vista la relazione tecnica del nucleo di valutazione interno del 10 luglio 1998;

Visto il parere favorevole del comitato regionale di coordinamento dell'Umbria del 31 luglio 1998;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 400 relativo alla facoltà di agraria viene inserito il nuovo titolo XIV e gli articoli dal 401 al 407, relativi alla scuola di specializzazione in attività agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate, con conseguente scorrimento dei titoli e della numerazione degli articoli sucessivi.

Titolo XIV

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ATTIVITÀ AGROZOOTECNICHE INTEGRATE E SVILUPPO SOSTENIBILE DELLE AREE SVANTAGGIATE.

Art. 401. — È istituita la scuola di specializzazione in «Attività agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate» presso l'Università di Perugia ed afferisce alla facoltà di agraria.

Il conseguimento del diploma di specializzazione consente, nei vari rami di esercizio professionale, l'assunzione della qualifica di specialista.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della gestione del territorio utilizzato per una agricoltura ecocompatibile attraverso nuove tecniche in grado di ridurre l'impatto ambientale e di potenziare e valorizzare le risorse naturali.

La scuola rilascia il titolo di specialista in attività agrozootecniche integrate e sviluppo sostenibile delle aree svantaggiate.

Art. 402. — Il corso degli studi ha la durata di 2 anni e prevede almeno 600 ore di insegnamento o attività pratiche guidate. Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di agraria con i suoi dipartimenti e istituti.

Tenendo presenti i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la

scuola è in grado di accettare un numero massimo di ammissibili che saranno indicati dagli organi competenti sulla base della normativa vigente in materia.

Art. 403. — Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in:

scienze e tecnologie agrarie;

scienze tecnologie delle produzioni animali;

scienze forestali e ambientali.

Sono altresì ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso università straniere, accettato dalle competenti autorità italiane (consiglio della scuola e senato accademico) e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a dette scuole.

Nei casi in cui siano richiesti ulteriori specifici requisiti (ad esempio il diploma di abilitazione professionale), gli stessi verranno indicati.

Art. 404. — Il consiglio della scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano degli studi.

Il consiglio determina, pertanto:

gli insegnamenti fondamentali obbligatori, e quelli eventuali opzionali con la loro suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici;

la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica e la propedeuticità degli insegnamenti.

Art. 405. — Nel determinare il piano degli studi secondo quanto previsto al precedente art. 404, il consiglio della scuola dovrà comprendere nell'ordinamento le seguenti aree alle quali dovranno essere dedicate almeno 350 ore di didattica delle 600 ore complessive, per un minimo di 50 ore per ciascuna area.

Area 1 - *Biologia vegetale applicata.*

Lo specializzando dovrà approfondire le conoscenze sulla vegetazione spontanea, sui rapporti con l'ambiente pedoclimatico e sui prodotti naturali al fine di saper gestire ed impiantare i prati e i boschi nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità senza tralasciare lo sviluppo sostenibile delle produzioni secondarie, quali i piccoli frutti, i funghi ed i tartufi.

Settori scientifico-disciplinari: E01C, E01D, G04X.

Area 2 - *Ecologia applicata.*

Relativamente alle particolari caratteristiche degli agroecosistemi nelle aree svantaggiate, andranno approfonditi i metodi di monitoraggio della componente ambientale climatica; i modelli a base meteorologica per le produzioni agricole integrate e la difesa, le interazioni tra componenti abiotiche e biotiche, comprendendo i rapporti tra produzione primaria e successivi livelli trofici, per la realizzazione di sistemi colturali ecocompatibili.

Settori scientifico-disciplinari: E03A, G02A, G06A, G06B.

Area 3 - *Economia ed estimo rurale - Diritto amministrativo e ambientale.*

Lo specializzando dovrà approfondire le conoscenze sulla metodologia di analisi, rappresentazione e pianificazione delle risorse territoriali ed ambientali, con particolare riferimento ai sistemi agricoli e forestali; sulla valutazione di vulnerabilità e di rischio ambientale e territoriale; sulle metodologie di studio delle potenzialità e costruzione di scenari con le diverse tecniche; sulle metodologie del project management a livello macro e micro; sulla gestione aziendale di imprese integrate in aree svantaggiate e sulla valorizzazione delle risorse e tecniche di gestione agrituristiche.

Inoltre dovrà conoscere la legislazione in materia ambientale.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G05C, N10X.

Area 4 - *Agronomia e difesa.*

Lo specializzando, acquisite le tecniche per la valutazione del rischio di perdita di suolo per erosione e della propensione al dissesto, dovrà approfondire le conoscenze sulle tecniche agronomiche dirette e indirette mirate alla protezione del suolo; sulle agrotecniche ecocompatibili; sulle coltivazioni erbacee ed arboree adatte ad ambienti marginali interni; sui prati e pascoli; sulla moltiplicazione del seme delle specie da utilizzare; sull'aboricoltura da legno; sulla selvicoltura; sulla difesa delle colture dalle avversità parassitarie negli ambienti considerati.

Settori scientifico-disciplinari: G02A, G03A, G05A, G06A, G06B; G07B, D02A, D02B.

Area 5 - *Produzioni animali.*

Lo specializzando dovrà approfondire le conoscenze sui rapporti tra clima, terreno, pianta, animale, in modo da essere in grado di valutare quantitativamente questi fattori e i risultati delle loro interazioni in termini economici e di impatto ambientale, così da poter attuare una gestione dell'allevamento rispondente alle diverse situazioni ecologiche.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

Art. 406. — All'inizio di ciascun corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta degli eventuali corsi opzionali che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione, l'attività sperimentale di laboratorio e di tirocinio che sarà svolto sotto la guida di un responsabile nominato dal consiglio della scuola.

Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attività pratiche il consiglio della scuola potrà riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività attinente alla specializzazione, svolta in Italia e all'estero in laboratori universitari o extra universitari.

Art. 407. — L'Università su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalità di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento

delle attività didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382, e del decreto del Presidente della Repubblica del 10 marzo 1982, n. 162.

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 ottobre 1998

Il rettore: CALZONI

98A10258

UNIVERSITÀ DEL SANNIO IN BENEVENTO

DECRETO RETTORALE 17 novembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto rettorale n. 5005 del 31 ottobre 1995, con il quale è stato emanato, ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, su proposta delle relative strutture didattiche, il regolamento didattico dell'Università degli studi di Salerno;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1997, n. 1524, istitutivo dell'Università degli studi del Sannio;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, sull'autonomia didattica delle università;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 25 del 27 gennaio 1998 ed in particolare l'art. 2, comma 4.

Visto decreto ministeriale del 31 marzo 1994, «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di diploma universitario della facoltà di ingegneria»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, commi 95 e seguenti;

Vista la nota ministeriale n. 2402 del 31 ottobre 1996 sui piani di studio individuali;

Vista la legge n. 341/1990, art. 11, comma 2, sui crediti didattici;

Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, e successivo regolamento attuativo emesso con decreto del Ministero del lavoro 25 marzo 1998, n. 142, sui tirocini formativi;

Visto il piano di sviluppo 1994/1996 con cui si prevedeva l'istituzione di un corso di laurea in telecomunicazioni presso l'Università degli studi del Sannio, nonché il parere positivo espresso in data 9 ottobre 1997 dal comitato regionale di coordinamento per la Campania all'istituzione del predetto corso di laurea;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio di facoltà di ingegneria della Università degli studi del Sannio in data 8 maggio 1996 e 30 settembre 1998 relative alla istituzione di un diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni, come primo segmento formativo del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni, nonché il parere positivo espresso, nella riunione del 26 ottobre 1998, dal comitato regionale di coordinamento per la Campania all'istituzione del predetto diploma universitario;

Vista la prima nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 giugno 1998, prot. 1/98 e la seconda nota di indirizzo in data 17 settembre 1998;

Viste le deliberazioni assunte dal senato accademico nelle riunioni del 28 luglio 1998 e dell'8 settembre 1998;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 6 ottobre 1998;

Visto l'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica in data 27 gennaio 1998, n. 25, che autorizza espressamente l'attivazione di nuovi corsi di laurea con risorse a carico del proprio bilancio, senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario e previa acquisizione del parere del nucleo di valutazione interna;

Visto il parere espresso dal nucleo di valutazione interna dell'Ateneo nelle sedute del 20 giugno e 29 settembre 1998;

Ritenuto in particolare:

che sia la previsione dei corsi di laurea a costo zero, sia l'istituzione di un corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni presso la facoltà di ingegneria trovano puntuale fondamento nella disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario;

che l'Università e per essa la facoltà di ingegneria ha le risorse necessarie per l'attivazione del corso di cui trattasi;

Decreta:

Nelle more dell'approvazione dello statuto dell'Ateneo, è istituito, presso la facoltà di ingegneria di questa università, il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni a decorrere dall'anno accademico 1998-1999.

Art. 1.

Facoltà di ingegneria

La facoltà di ingegneria si articola nei seguenti corsi di laurea di durata quinquennale:

ingegneria informatica;

ingegneria delle telecomunicazioni.

Il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni è organizzato in modo da rilasciare, al termine del primo triennio di studi, il diploma universitario in:

ingegneria delle telecomunicazioni.

Art. 2.

I titoli di ammissione per il corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni per gli studi universitari.

Art. 3.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente:

a) individua le annualità, i moduli didattici e i relativi crediti;

b) definisce le modalità degli eventuali tirocini o altri momenti di formazione pratica;

c) stabilisce le modalità degli esami di profitto, delle eventuali prove di idoneità richieste e dell'esame di laurea e di diploma;

d) individua i criteri per la formazione dei piani di studio e gli eventuali indirizzi del corso di laurea e di diploma;

e) propone l'unificazione del *curriculum* dell'anno iniziale tra corsi di diploma o di laurea contigui con conseguente possibilità di iscrizione ad «aree» piuttosto che a corsi di diploma o di laurea;

f) definisce modalità proprie di valutazione della frequenza e di svolgimento degli esami ivi compresa la composizione delle commissioni;

g) propone l'utilizzo delle forme di insegnamento a distanza e delle nuove tecnologie didattiche.

Art. 4.

Il primo triennio del corso di laurea in ingegneria delle telecomunicazioni costituisce il corso di studi del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni ed è organizzato come segue:

Crediti didattici.

La struttura del corso di diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni è definita in termini di «crediti». I crediti sono una misura dell'impegno complessivo (attività didattica assistita più impegno personale) richiesto allo studente nell'ambito degli insegnamenti e per ogni altra attività prevista dal corso di studio. A ciascuna unità di credito corrisponde un carico di lavoro di circa trenta ore e sessanta crediti rappresentano il volume di lavoro di un anno accademico di studio. Il numero di crediti didattici necessari per il conseguimento del diploma universitario in ingegneria delle telecomunicazioni è pari a centottanta.

I crediti didattici vengono acquisiti con:

la frequenza ed il superamento della forma di valutazione prevista per i singoli insegnamenti;

lo svolgimento proficuo del periodo di tirocinio;

il superamento dell'esame finale.

Insegnamenti.

Le attività didattiche sono organizzate in annualità. Per annualità si intendono almeno ottanta ore e, di norma, non più di cento ore di attività didattica assistita, comprensiva di lezioni, esercitazioni e laboratori, corrispondente ad un insegnamento o a più moduli didattici distinti.

Il DU in ingegneria delle telecomunicazioni della Università del Sannio prevede le seguenti annualità organizzate in 3 anni di corso.

Annualità	Primo semestre	Secondo semestre	Crediti
Primo anno			
1. Matematica	Analisi matematica I	Analisi matematica II	10
2. Fisica	Fisica generale I	Fisica generale II	10
3. Informatica	Fondamenti di informatica	Ingegneria del software	10
4. Circuiti elettronici	Elettrotecnica	Elettronica I	15
5. Discipline economico-gestionali e lingua straniera	Lingua inglese I	Costi di produzione e gestione aziendale	15
Secondo anno			
6. Metodi matematici per le telecomunicazioni	Metodi matematici per l'ingegneria	Analisi dei sistemi	12
7. Elaborazione dei segnali	Teoria dei segnali	Elaborazione numerica dei segnali	14
8. Elettronica per le telecomunicazioni	Elettronica II	Misure elettroniche	10
9. Comunicazioni elettriche	Comunicazioni elettriche	Trasmissione numerica	12
10. Campi elettromagnetici	Campi elettromagnetici I	Campi elettromagnetici II	12
Terzo anno			
11. Propagazione e telerilevamento	Antenne e telerilevamento	Elaborazione ottica dei segnali	10
12 Sistemi di elaborazione delle informazioni	Calcolatori elettronici	Reti di calcolatori	10
13. Sistemi e servizi di telecomunicazioni	Sistemi di telecomunicazioni	Reti di telecomunicazioni	10
14. Tirocinio e nozioni giuridiche	Nozioni giuridiche fondamentali	Tirocinio	25

L'appartenenza ai settori scientifico-disciplinari dei moduli didattici componenti le annualità insieme con le indicazioni dei crediti ad essi attribuiti è data nella seguente tabella.

Modulo	Settore	Anno/sem.	Crediti
Fisica generale I	B01A	I/I	5
Fondamenti di informatica	K05A	I/I	5
Analisi matematica I	A02A	I/I	5
Elettrotecnica	I17X	I/I	5
Lingua inglese	L18A	I/I	10
Somma per semestre			30
Fisica generale II	B01A	I/II	5
Ingegneria del software	K05A	I/II	5
Analisi matematica II	A02A	I/II	5
Elettronica I	K01X	I/II	10
Costi di produzione e gestione aziendale	I27X	I/I	5
Somma per semestre			30
Somma per I anno			60
Metodi matematici per l'ingegneria	A03X	II/I	6
Campi elettromagnetici	K02X	II/I	6
Teoria dei segnali	K03X	II/I	7
Elettronica II	K01X	II/I	5
Comunicazioni elettriche	K03X	II/I	6
Somma per semestre			30
Circuiti a microonde	K02X	II/II	6
Elaborazione numerica dei segnali	K03X	II/II	7
Misure elettroniche	K10X	II/II	5
Trasmissione numerica	K03X	II/II	6
Analisi dei sistemi	K04X	II/II	6
Somma per semestre			30
Somma per II anno			60
Calcolatori elettronici	K05A	III/I	5
Antenne	K02X	III/I	5
Sistemi di telecomunicazione	K03X	III/I	5
Reti di calcolatori	K05A	III/I	5
Componenti e circuiti ottici	K02X	III/I	5
Reti di telecomunicazioni	K03X	III/I	5
Somma per semestre			30
Tirocinio		III/II	20
Nozioni giuridiche fondamentali	N01X	III/II	5
Somma per semestre			25
Somma per III anno			55

Tirocinio.

Il periodo di tirocinio, della durata di sei mesi, corrisponde ad una valutazione di venti crediti. Esso sarà svolto sotto il controllo di un tutore universitario e di un tutore aziendale che ne certificheranno il positivo esito formativo al fine della concessione dei crediti.

Esame finale.

L'esame finale consiste di una discussione orale avente lo scopo di accertare la preparazione di base e professionale del candidato. In esso viene discusso un elaborato corrispondente ad una valutazione di cinque crediti.

Crediti maturati in ambito non universitario.

A seguito di specifici accordi, eventuali crediti formativi acquisiti in corsi post-secondari potranno essere valutati ai fini del percorso formativo del diploma universitario.

Standard didattici.

A titolo sperimentale, per l'anno accademico 1998-1999, le classi di lezione saranno llmitate a venticinque studenti. Ciò consentirà una proficua frequenza soprattutto per le classi di laboratorio sperimentale e progettuale.

Art. 5.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990 e in base a quanto previsto dal precedente art. 3, la struttura didattica competente definirà, nel corso dell'anno accademico 1998-1999, l'iter formativo per il completamento del corso di studi ed il conseguimento della laurea in ingegneria delle telecomunicazioni definendo, in particolare, i crediti didattici che potranno essere riconosciuti, i crediti didattici che dovranno essere ulteriormente acquisiti, le modalità di tirocinio e di esame finale.

Benevento, 17 novembre 1998

Il rettore: PERLINGIERI

98A10381

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare agli articoli 6 e 16;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, ed in particolare all'art. 38, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Visto il regolamento generale di Ateneo transitorio, ed in particolare all'art. 3, relativamente alle modifiche allo statuto medesimo;

Viste le deliberazioni del senato accademico decreto direttoriale 7 aprile 1998 e 11 giugno 1998, e del Consiglio di amministrazione decreto direttoriale 19 maggio 1998, con cui è stato proposto di modificare l'art. 31 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste, relativamente alle indennità di carica;

Preso atto dei pareri espressi dal consiglio degli studenti, adunanza del 22 aprile 1998, e dal consiglio delle strutture scientifiche, adunanza del 20 maggio 1998;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'8 luglio 1998, con cui, acquisito il parere conforme del consiglio di amministrazione del 16 giugno 1998, è stata approvata l'aggiunta del comma 1-*bis* all'art. 31 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota rettorale del 18 agosto 1998, prot. n. 9792, di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica della deliberazione del senato accademico dell'8 luglio 1998 di approvazione della succitata modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Vista la nota del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica decreto direttoriale 22 settembre 1998, prot. n. 1417, assunta a protocollo dell'Università degli studi di Trieste n. 22862 decreto direttoriale 6 ottobre 1998, non contenente alcun rilievo in merito alla modifica succitata;

Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modifica dell'art. 31 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente modifica allo statuto dell'Università degli studi di Trieste, che prevede l'aggiunta del comma l-*bis* all'art. 31 «Indennità»:

«1-*bis.* — Al rettore può essere riconosciuta un'indennità di carica a gravare sul bilancio dell'Università, annualmente determinata dal consiglio di amministrazione».

Art. 2.

La modifica all'art. 31 dello statuto dell'Università degli studi di Trieste entra in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto viene trasmesso al Ministero di grazia e giustizia per la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168, nonché al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per conoscenza.

Trieste, 26 ottobre 1998

Il rettore: DELCARO

98A10302

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1998), **coordinato con la legge di conversione 19 novembre 1998, n. 399** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1998), **recante: «Modifiche dei requisiti per la nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell'articolo 123-*bis* dell'ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione che di quelle modificate dal decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276

1. Nella lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «anche se a riposo» sono inserite le seguenti: «o iscritti negli albi speciali».

2. Nella lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo le parole: «materie giuridiche.» sono aggiunte le seguenti: «, laureati in giurisprudenza;».

3. Dopo la lettera *c)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* i notai anche in pensione.».

4. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la lettera *h)* è aggiunta la seguente:

«*h-bis)* i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.».

5. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«*2.* Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono aver patrocinato, anche quali iscritti in albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di *anzianità o vecchiaia,* ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei *quindici anni* successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.».

6. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

7. *Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:*

«4. Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie».

7-bis. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è sostituito dal seguente:

«7. Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'articolo 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni».

8. Nel comma 4 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello.».

9. Nel comma 5 dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1997, n. 276, le parole: «previste dagli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1992, n. 404,» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite *dalla presente legge,* è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima.».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunti i seguenti:

«*2-bis.* Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'articolo 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto *o della sezione distaccata di corte di appello, ove esistente,* nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.

2-ter. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, *parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo».*

11. Nel comma 2 dell'articolo 6 della legge 22 luglio 1997, n. 276, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori».

12. Nel comma 3 dell'articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276, dopo la parola: «reddito» sono inserite le seguenti: «da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o».

13. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, all'inizio, sono premesse le seguenti parole: «Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina,».

14. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 22 luglio 1997, n. 276, è abrogato.

15. Le disposizioni della legge 22 luglio 1997, n. 276, come modificata dal presente articolo, si applicano anche ai giudici onorari aggregati già nominati.

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari), è il seguente:

«2. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 1 e con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni si procederà, nei modi e termini previsti dalla presente legge, alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero di mille. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice onorario aggregato:

a) gli avvocati anche se a riposo e i magistrati a riposo *o iscritti negli albi speciali;*

b) gli avvocati e procuratori dello Stato a riposo;

c) i professori universitari e i ricercatori universitari confermati in materie giuridiche, *laureati in giurisprudenza;*

c-bis) i notai anche in pensione».

— Il testo vigente dell'art. 2 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«Art. 2 *(Requisiti per la nomina e titoli di preferenza).* — 1. Per la nomina a giudice onorario aggregato sono richiesti i seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano;

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;

d) non essere sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

e) avere idoneità fisica e psichica;

f) non aver compiuto i sessantasette anni dì età;

g) essere capace di assolvere, per indipendenza, prestigio ed esperienza acquisiti, le funzioni giudiziarie;

h) non avere precedenti disciplinari, anche se non definitivi;

h-bis) i notai, i professori universitari e i ricercatori confermati devono aver compiuto i trentacinque anni di età.

2. *Gli avvocati, per essere nominati giudici onorari aggregati, oltre a possedere i requisiti di cui al comma 1, devono avere patrocinato, anche quali iscritti negli albi speciali, cause civili negli ultimi 15 anni ed avere maturato il periodo prescritto per il diritto al pensionamento di anzianità o vecchiaia, ovvero, nel caso di cancellazione dall'albo, maturarlo nei quindici anni successivi alla data di effettivo inizio di attività delle sezioni stralcio.*

3 *(Abrogato).*

4. *Costituisce titolo di preferenza gradata per la nomina l'esercizio, anche pregresso, della professione di avvocato, anche dello Stato, ovvero quale iscritto negli albi speciali, e di funzioni giudiziarie, comprese quelle onorarie.*

5. A parità di titoli di preferenza sono prioritariamente nominati coloro che abbiano la maggiore anzianità nell'esercizio dell'attività professionale.

6. Ai fini dell'anzianità di iscrizione all'albo, l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie viene computato per un periodo doppio di quello della sua effettiva durata.

7. *Per la nomina a giudice onorario aggregato in relazione ai posti previsti per il circondario di Bolzano è richiesta anche una adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva altresì il principio contenuto nell'art. 8, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.*

8. Non possono essere nominati giudici onorari aggregati:

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati e i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali e i componenti dei comitati di controllo sugli enti locali;

c) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;

d) coloro che ricoprano o abbiano ricoperto nel triennio precedente alla nomina incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici».

— Il testo vigente del comma 4 dell'art. 3 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«4. Le domande, indirizzate al Consiglio superiore della magistratura, devono essere presentate al presidente della corte di appello, nel cui distretto il richiedente intende essere assegnato, entro il termine di giorni quaranta dalla pubblicazione dell'avviso relativo ai posti disponibili, di cui al comma 3, nella *Gazzetta Ufficiale*. Non possono essere presentate domande per più distretti di corte di appello. *I notai, anche se in pensione, devono presentare la domanda al consiglio notarile territorialmente competente in riferimento al luogo dell'ultima iscrizione, che provvede a trasmetterla con il proprio parere al presidente della corte di appello».*

— Il testo vigente del comma 5 dell'art. 3 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«5. Le domande devono contenere la dichiarazione della insussistenza di impedimenti alla nomina e la indicazione delle sedi, in numero massimo di tre, presso le quali il richiedente, in stretto ordine di preferenza, intende essere assegnato. Per la documentazione da allegare alla domanda si applicano le disposizioni *vigenti in materia di documentazione amministrativa ed autocertificazione. Ai fini degli adempimenti da compiere per la nomina, il candidato all'atto della presentazione della domanda esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. Agli stessi fini, in considerazione delle rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dalla presente legge, è autorizzato il trattamento dei dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, nel rispetto di quanto previsto dalla legge medesima e dai decreti legislativi emanati sulla base di quest'ultima».*

— Il testo vigente dell'art. 5 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«Art. 5 *(Incompatibilità ed ineleggibilità).* — 1. Ai giudici onorari aggregati si applica il regime delle incompatibilità e delle ineleggibilità previsto per i magistrati ordinari.

2. Il giudice onorario aggregato, nominato tra gli avvocati iscritti al relativo albo o non più iscritti da meno di cinque anni, non può svolgere le sue funzioni presso il tribunale ove ha sede il Consiglio dell'ordine cui era iscritto al momento della nomina o nei cinque anni precedenti, salvo che il circondario del tribunale non comprenda una popolazione superiore a 500.000 abitanti.

2-bis. *Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato, quando la nomina non comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati, a norma del comma 1 dell'art. 9, non possono esercitare la professione forense dinanzi agli uffici giudiziari del distretto o della sezione di corte d'appello, ove esistente, nel cui ambito ha sede il tribunale al quale appartengono, e non possono rappresentare, assistere o difendere in procedimenti svolti dinanzi ai medesimi uffici, nei gradi successivi di giudizio.*

2-ter. *Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato non possono altresì rappresentare, assistere o difendere, anche presso uffici di altri distretti, parti di procedimenti in relazione ai quali hanno svolto tali funzioni. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice onorario aggregato certificano personalmente l'inesistenza nei loro confronti delle cause di incompatibilità di cui al precedente periodo».*

— Il testo vigente del comma 2 dell'art. 6 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«2. Il giudice onorario aggregato ha altresì l'obbligo di astenersi, e può essere in difetto ricusato, quando abbia in precedenza assistito, nella qualità di avvocato o di procuratore, una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori *ovvero abbia svolto attività professionale, nella qualità di notaio, per una delle parti in causa o uno dei rispettivi difensori».*

— Il testo vigente del comma 3 dell'art. 8 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è la seguente:

«3. L'indennità fissa di cui al comma 2 è ridotta del 50 per cento, qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un *reddito da lavoro autonomo, da lavoro subordinato o* da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili».

— Il testo vigente dell'art. 9 della citata legge 22 luglio 1997, n. 276, è il seguente:

«Art. 9 *(Cancellazione dall'albo, cessazione dagli incarichi giudiziari e collocamento fuori ruolo).* — 1. *Salvo che la nomina a giudice onorario aggregato riguardi un distretto diverso rispetto a quello nel cui ambito ha sede il Consiglio dell'ordine presso il quale l'avvocato è iscritto al momento della nomina,* la nomina a giudice onorario aggregato comporta la cancellazione dall'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 37, primo comma, numero 1, del regio decreto-legge 27 novembre 1993, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36. Permane tuttavia l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati e procuratori ed il periodo di attività quale giudice onorario aggregato è considerato quale periodo di esercizio professionale ai fini del diritto al trattamento previdenziale previsto dalla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni. Per la eventuale nuova iscrizione all'albo degli avvocati si applica la disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 26 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

2. *(Abrogato).*

3. La nomina a giudice onorario aggregato determina la cessazione dagli incarichi giudiziari svolti nelle funzioni di curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore e straordinario, liquidatore di beni di imprese in concordato, amministratore e custode giudiziario, tutore e curatore di interdetto o di inabilitato, consulente tecnico d'ufficio, perito estimatore. Il giudice onorario aggregato, fermo restando il diritto al compenso per l'opera in precedenza svolta, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di nomina, ne informa il giudice o l'autorità che lo ha nominato e questi provvedono senza indugio alla sua sostituzione».

— Il testo del secondo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego), come sostituito dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale del personale degli uffici siti in provincia di Bolzano), è il seguente:

«I posti dei ruoli, di cui al precedente comma, considerati per amministrazione nonché per gruppi di qualifiche funzionali o per categorie, secondo il titolo di studio prescritto per accedervi, sono riservati ai cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nell'ultimo censimento ufficiale della popolazione».

— Il testo degli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), è il seguente:

«Art. 22 *(Dati sensibili).* — 1. I dati personali idonei a rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un diritto di rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h)*. Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2».

«Art. 24 *(Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale)*. — 1. Il trattamento di dati personali idonei a rilevare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a)* e *d)*, 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate».

Art. 2.

Modifica alla legge 30 aprile 1976, n. 197

1. Dopo il *numero 9)* dell'articolo 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197, è inserito il seguente:

«*9-bis)* l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio ottenuto è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;».

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 3 della legge 30 aprile 1976, n. 197 (Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai), è il seguente:

«Art. 3 *(Titoli per il trasferimento)*. — I titoli da valutarsi nei concorsi per il trasferimento dei notai, salvo il disposto dell'art. 6, sono i seguenti:

1) l'anzianità effettiva di esercizio delle funzioni notarili, in ragione di un punto per ciascun anno e di un quarto di punto per ciascun trimestre o frazione superiore alla metà, fino al massimo di quindici punti;

2) il risultato dell'esame di concorso per la nomina, in ragione di dieci punti per il minimo di duecentodieci trecentesimi e di un decimo di ogni trecentesimo in più, ovvero il risultato del concorso per titoli, in ragione di dieci punti; con l'ulteriore aumento in ogni caso di due punti per l'idoneità conseguita in altro concorso per esame;

3) l'esercizio delle funzioni notarili da parte di non iscritto all'albo, o come coadiutore a norma dell'art. 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, ovvero come temporaneamente autorizzato a norma dell'art. 6 della legge stessa, in ragione di mezzo punto per ciascun anno, fino ad un massimo di tre punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non può comunque eccedere il massimo di quindici punti;

4) la condizione di ex combattente, partigiano, mutilato ed invalido di guerra, insignito di decorazione al valor militare, vittima civile di guerra, orfano o vedovo di guerra, profugo per l'applicazione del trattato di pace, perseguitato politico e razziale e categorie equiparate, anche se, all'epoca del servizio militare o degli avvenimenti di cui si fa riferimento non era stata ancora conseguita la idoneità all'esercizio del notariato, in ragione di cinque punti;

5) l'insegnamento per almeno un biennio nelle scuole di notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato, in ragione di mezzo punto per ogni biennio con un massimo di due punti;

6) l'insegnamento, per almeno un biennio, di materie giuridiche, economiche e finanziarie nelle università o negli istituti superiori assimilati, in ragione di mezzo punto per ogni biennio non cumulabile con i punti di cui al numero 5), con un massimo di tre punti;

7) la libera docenza universitaria in materie giuridiche, economiche o finanziarie, in ragione di un punto non cumulabile con i punti di cui ai numeri 5) e 6);

8) le pubblicazioni in materia di notariato o di altre discipline giuridiche, economiche e finanziarie, valutabili sino a due punti a giudizio motivato della commissione di cui all'art. 7; l'eventuale cumulo con i punti di cui ai numeri 5), 6) e 7), non può eccedere il massimo di quattro punti;

9) l'esercizio di funzioni giudiziarie onorarie per almeno un biennio in ragione di un punto;

9-bis) *l'esercizio delle funzioni di giudice onorario aggregato per la definizione dei procedimenti civili ai sensi della legge 22 luglio 1997, n. 276, nella misura di un punto per ogni biennio, con il massimo di due punti; il punteggio è cumulabile con tutti gli altri punteggi previsti dalla presente legge;*

10) l'esercizio di funzioni giudiziarie di ruolo per almeno un anno, l'esercizio effettivo della professione di avvocato e di procuratore per almeno un anno, il servizio di ruolo prestato con funzioni direttive negli archivi notarili per almeno un anno, in ragione di un punto per ogni anno di servizio con il massimo di due punti; l'eventuale cumulo con il punteggio previsto al numero 1) non potrà comunque eccedere il massimo di quindici punti;

11) l'operosità e la condotta professionale, anche con riferimento ai precedenti penali e disciplinari, valutabili fino a tre punti, da comprovarsi anche attraverso attestazione rilasciata dai consigli distrettuali competenti».

Art. 3.

Modifica all'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398

1. *All'articolo 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«*5*-bis. *Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'articolo 123*-bis *dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate».*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente dell'art. 17 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è il seguente:

«Art. 17 *(Norme transitorie e finali)*. — 1. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 123-*bis*, a decorrere dal settimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il numero dei candidati che possono conseguire l'ammissione alla prova scritta del concorso per uditore giudiziario all'esito della prova preliminare è progressivamente ridotto del dieci per cento l'anno fino a raggiungere un numero pari a due volte quello dei posti messi a concorso.

2. Le disposizioni di cui al capo I, fatta eccezione per gli articoli 12, 13 e 15, non si applicano ai concorsi per uditore giudiziario già banditi alla data entrata in vigore del presente decreto legislativo.

3. Nei novanta giorni successivi al suo insediamento la commissione prevista dall'art. 123-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, provvede alla creazione di un archivio provvisorio delle domande, utilizzando archivi di domande già predisposti per l'accesso ad altri concorsi, anche se aventi ad oggetto una sola delle materie della prova scritta, eventualmente modificandole per adattarle ai criteri previsti dall'art. 123-*bis*, comma 2.

4. Se alla data di adozione del decreto ministeriale con il quale è bandito il concorso per uditore giudiziario, successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, non sia intervenuto il decreto ministeriale di cui all'art. 19, che attesta la avvenuta formazione della banca dati, con il decreto del Ministro di grazia e giustizia, su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura, può essere disposto che la prova preliminare sia effettuata utilizzando l'archivio provvisorio di cui al comma 3.

5. Alla prova preliminare di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché quelle del regolamento per lo svolgimento della prova preliminare.

5-bis. *Per i tre anni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prova preliminare di cui all'art. 123-*bis *dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'art. 2 del presente decreto legislativo, ha luogo a Roma o in sedi decentrate».*

— Il testo dell'art. 123-*bis* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), introdotto dall'art. 2 del decreto legislativo 17 novembre 1998, n. 398 (Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127), è seguente:

«Art. 123-*bis (Prova preliminare)*. — 1. La prova preliminare è diretta ad accertare il possesso dei requisiti culturali, ed è realizzata con l'ausilio di sistemi informatizzati.

2. La prova preliminare ha luogo in sedi decentrate anche per gruppi di candidati divisi per lettera da individuarsi, per ogni concorso, con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essa verte sulle materie oggetto della prova scritta del concorso e consiste in una serie di domande, formulate ed assegnate con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 123-*quinquies*, alle quali il candidato risponde scegliendo una delle risposte prefissate. Le domande sono predisposte con esclusivo riguardo ai testi normativi, escluso ogni riferimento ad argomenti ed orientamenti giurisprudenziali e dottrinali. Ad ogni candidato è assegnato un ugual numero di domande.

3. La graduatoria è formata avvalendosi di strumenti informatrici sulla base del punteggio assegnato alle risposte.

4. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo che risulta ammesso ai sensi del comma 3. Della ammissione alla prova scritta è data notizia secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

5. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alla prova scritta, oltre i limiti di cui al comma 4:

a) i magistrati militari, amministrativi e contabili;

b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

c) coloro che hanno conseguito la idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza;

d) coloro che hanno conseguito il diploma di specializzazione per le professioni legali, benché iscritti al corso di laurea in giurisprudenza prima dell'anno accademico 1998/1999.

6. Il mancato superamento della prova preliminare non dà luogo ad inidoneità ai fini di cui all'art. 126, primo comma».

Art. 4.

Disciplina delle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore della legge 3 agosto 1998, n. 302

1. *Dopo l'articolo 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302, è aggiunto il seguente:*

«Art. 13-*bis* (Norma transitoria). — *1. Per i procedi menti esecutivi nei quali sia già stata presentata istanza di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine per l'allegazione della documentazione prevista dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, è di quattro mesi per le procedure esecutive immobiliari nelle quali il ricorso di cui al primo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile e stato depositato entro il 31 dicembre 1995, di sei mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1996, di nove mesi se il ricorso è stato depositato entro il 31 dicembre 1997 e di dodici mesi se il ricorso è stato depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge.*

2. *Il termine per l'allegazione della documentazione di cui all'articolo 13-*bis *della legge 3 agosto 1998, n. 302, introdotto dal comma 1 del presente articolo, decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 13 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai) è il seguente:

«Art. 13 *(Conversione del pignoramento)*. — 1. L'art. 495 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

"Art. 495 *(Conversione del pignoramento)*. — In qualsiasi momento anteriore alla vendita, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, dgli interessi e delle spese.

Unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. La somma è depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal giudice.

La somma da sostituire al bene pignorato determinata con ordinanza del giudice dell'esecuzione, sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell'istanza di conversione.

Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di nove mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale.

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma, ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il giudice dell'esecuzione, su richiesta del creditore procedente o creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di questi ultimi.

Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal pignoramento con il versamento dell'intera somma.

L'istanza può essere avanzata una sola volta a pena di inammissibilità"».

— Il testo dell'art. 567 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge 3 agosto 1998, n. 302 (Norme in tema di espropriazione forzata e di atti affidabili ai notai), è il seguente:

«Art. 567 *(Istanza di vendita)*.— Decorso il termine di cui all'art. 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere la vendidita dell'immobile pignorato.

Il creditore che richiede la vendita deve provvedere, entro sessanta giorni dal deposito del ricorso, ad allegare allo stesso l'estratto del catasto e delle mappe censuarie, il certificato di destinazione urbanistica di cui all'art. 18 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso, nonché i certificati delle iscrizioni e trascrizioni relative all'immobile pignorato; tale documentazione può essere sostituita da un certificato notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari.

La documentazione di cui secondo comma può essere allegata anche a cura di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo.

Qualora non sia depositata nei termini prescritti la documentazione di cui al secondo comma, ovvero il certificato notarile sostitutivo della stessa, il giudice dell'esecuzione pronuncia ad istanza del debitore o di ogni altra parte interessata o anche d'ufficio l'ordinanza di estinzione della procedura esecutiva di cui all'art. 630, secondo comma, disponendo che sia cancellata la trascrizione del pignoramento. Si applica l'art. 562, secondo comma».

98A10260

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 1° dicembre 1998

Dollaro USA	1665,05
ECU	1941,95
Marco tedesco	990,10
Franco francese	295,25
Lira sterlina	2751,99
Fiorino olandese	878,24
Franco belga	47,998
Peseta spagnola	11,637
Corona danese	260,41
Lira irlandese	2459,78
Dracma greca	5,881
Escudo portoghese	9,654
Dollaro canadese	1092,34
Yen giapponese	13,640
Franco svizzero	1208,31
Scellino austriaco	140,72
Corona norvegese	223,38
Corona svedese	205,23
Marco finlandese	325,59
Dollaro australiano	1048,98

98A10453

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili nei comuni di Vezzano Ligure e Benevagienna

Con decreto interministeriale n. 794 in data 12 ottobre 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo Esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Terreno adiacente all'ex batteria Fresonara» sito nel comune di Vezzano Ligure (La Spezia) riportato nel catasto del comune censuario medesimo alla partita 909, foglio 15, mappale 340 del N.C.T. per una superficie complessiva di mq. 16.500.

Con decreto interministeriale n. 795 in data 12 ottobre 1998 è stato disposto il passaggio dalla categoria dei beni del demanio pubblico militare - ramo esercito a quella dei beni patrimoniali dello Stato dell'immobile denominato «Poligono T.S.N.», sito nel comune di Benevagienna (Cuneo), riportato nel catasto del comune censuario medesimo, alla partita 1, foglio 28, mappale 150 del nuovo catasto terreni ed alla partita 173, foglio 28, mappale 150 del nuovo catasto edilizio urbano, per una superficie complessiva di mq 7.079.

98A10262 - 98A10418

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.13162-XV.J(1740) del 5 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 250 Bouquet A.P.E.», che la ditta A.P.E. Pirotecnica Emiliana, con esercizio in Corporeno di Cento (Ferrara) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C.», in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sclassificato nella 4ª categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13164-XV.J(1742) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Cilindro 60 Dalia A.p.E.», che la ditta A.P.E. Pirotecnica Emiliana, con esercizio in Corporeno di Cento (Ferrara) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C.», in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sclassificato nella 4ª categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13161-XV.J(1739) del 3 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 300 Mosaico A.P.E.», che la ditta A.P.E. Pirotecnica Emiliana, con esercizio in Corporeno di Cento (Ferrara) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C.», in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sclassificato nella 4ª categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.13163-XV.J(1741) del 5 novembre 1998, il manufatto esplosivo denominato «Sfera 210 Margherita A.P.E.», che la ditta A.P.E. Pirotecnica Emiliana, con esercizio in Corporeno di Cento (Ferrara) intende far produrre per proprio conto dalla ditta «La Pirotecnica Aversana di Farinaro Luigi & C.», in Succivo (Caserta), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e sclassificato nella 4ª categoria dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10382

Riconoscimento e classificazione di polveri da caccia

Con decreto ministeriale n. 559/C 13741XV.J(1651) datato 14 ottobre 1998 le polveri da caccia denominate:

— P.S.B. - 1
— P.S.B. - 2
— P.S.B. - 3
— P.S.B. - 5
— C.S.B. - 1
— C.S.B. - 3
— C.S.B. - 5
— C.S.B. - 6

prodotte dalla ditta UEE Cartucheria Deportiva S.A. - Paraje la Marina - Iruna de Oca - Vitoria (Alava) - Spagna, sono riconosciute ai sensi deIl'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificate nella 1ª categoria - gruppo A dell'allegato *«A»* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

98A10261

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano a denominazione comune «Elettrolitica di mantenimento con glucosio».

Decreto G n. 500 del 10 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale industriale per uso umano a denominazione comune ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO, nella confezione e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Eurospital S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Trieste, via Flavia n. 122, codice fiscale n. 00047510326.

Confezioni: «5%» flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa:

flacone 500 ml;

A.I.C. n. 031584016/G (in base 10), 0Y3VSJ (in base 32).

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Laboratori Diaco biomedicali S.p.a., nello stabilimento sito in Trieste, via Flavia n. 124.

Composizione: 1 litro contiene:

principi attivi: sodio cloruro 0,91 g; potassio cloruro 1,50 g; potassio fosfato bibasico 1,30 g; sodio acetato 2,79 g; glucosio monoidrato 55,0 g;

eccipienti: sodio metabisolfito, espresso come SO_2<g 0,15; acqua per preparazioni iniettabili q.b. (nella quantità indicata nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: reintegrazione dei fluidi e di elettroliti in situazioni in cui sai necessario assicurare un apporto calorico. Trattamento degli stati lievi di acidosi.

Classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone da 500 ml di soluzione per infusione endovenosa;

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10328

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Bronconait»

Estratto decreto A.I.C. n. 501 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: BRONCONAIT, nelle forme e confezioni: 12 capsule molli, a contenuto liquido, e «Sciroppo» flacone da 120 ml.

Titolare A.I.C.: società SmithKline Beecham p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale n. 03524320151.

Produttore:

per la forma farmaceutica: 12 capsule molli a contenuto liquido:

la produzione, il confezionamento ed il controllo, è effettuata dalla R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense km 20,100;

le operazioni di confezionamento e controllo vengono effettuate anche da: SmithKline Beecham S.p.a., nello stabilimento sito in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti;

per la forma farmaceutica: «Sciroppo» flacone da 120 ml:

la produzione il confezionamento ed il controllo, è effettuata da: SmithKline Beecham liquides industrie, nello stabilimento sito in Herouville Saint Claire (Francia), 440 Avenue du General de Gaulle e anche dalla società Alfa Wassermann p.a., nello stabilimento sito in Alanno (Pescara), contrada Sant'Emidio.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 capsule molli, a contenuto liquido;

A.I.C. n. 033530041 (in base 10), 0ZZ85T (in base 32);

classe «C»;

«sciroppo» flacone da 120 ml;

A.I.C. n. 033530039 (in base 10), 0ZZ85R (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione (art. 3 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

ogni capsula molle contiene:

principi attivi: paracetamolo 250 mg, prometazina cloridrato 10 mg, destrometorfano bromidrato 7,5 mg;

eccipienti; polietilenglicole 400, glicole propilenico, polivinilpirrolidone, gelatina, glicerolo, sorbitolo soluzione speciale (sorbitolo, sorbitani, mannitolo), sodio p-idrossibenzoato di etile, sodio p-idrossibenzoato di propile, giallo chinolina (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti):

100 ml di sciroppo contengono:

principi attivi: paracetamolo 2,5 g, prometazina cloridrato 100 mg, destrometorfano bromidrato 75 mg;

eccipienti; sorbitolo 70% non cristallizzabile, alcool, glicole propilenico, acido ascorbico, sodio citrato, acido citrico anidro, sodio benzoato, saccarina sodica, aroma menta-limone, giallo chinolina (E 104), blu patent V (E 131), acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Bronconait» si usa per il trattamento dei sintomi del raffreddore e dell'influenza accompagnati da tosse. Specifico per facilitare il riposo notturno.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10356

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Vellutan»

Estratto decreto n. 502 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: VELLUTAN, nella forma e confezione: tubo unguento per uso topico da 20 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Abiogen Pharma S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in Roma, via Giovanni Fabbroni n. 6, codice fiscale n. 05200381001.

Produttore: la produzione ed il confezionamento possono essere effettuate sia dalla società Montefarmaco S.p.a., nello stabilimento sito in Pero, via G. Galilei n. 7, sia dalla società Farmigea S.p.a., nello stabilimento sito in Ospedaletto (Pisa), via G.B. Oliva n. 8.

Il controllo può essere effettuato sia dalla società titolare dell'A.I.C., nello stabilimento sito in Pisa, via S. Antonio n. 61, sia dalla società Montefarmaco S.p.a, nello stabilimento sito in Pero, via G. Galilei n. 7.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

tubo unguento per uso topico da 20 g;

A.I.C. n. 031494014 (in base 10), 0Y13VY (in base 32);

classe «A» in applicazione dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il prezzo farà riferimento al prezzo medio europeo del prodotto di riferimento a base di calcipotriolo.

Composizione: un grammo di unguento contiene:

principio attivo: tacalcitolo monoidrato 4,173 mcg (pari a tacalcitolo 4 mcg);

eccipienti: vaselina bianca, paraffina liquida, diisopropil adipato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento topico della psoriasi volgare anche nelle localizzazioni al volto e al cuoio capelluto.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10355

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fostimon Hp»

Estratto decreto A.I.C. n. 505 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: FOSTIMON HP «75» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili, «150» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili.

Titolare A.I.C.: IBSA Farmaceutici Italia S.r.l., con sede legale, domicilio fiscale in viale Bianca Maria, 33, Milano, codice fiscale n. 10616310156.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Società IBSA - Institut Biochimique SA, via al Ponte, 13, Lugano, Svizzera.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«75» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili;

A.I.C. n. 032921013 (in base 10), 0ZDPFP (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

«150» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili;

A.I.C. n. 032921025 (in base 10), 0ZDPG1 (in base 32);

classe «C».

Composizione:

«75» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili.

Un flacone di polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: urofollitropina, corrispondente a 75 U.I. di ormone follicolo-stimolante (FSH) urinario umano altamente purificato;

eccipiente: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una fiala solvente contiene: acqua per iniettabili 1 ml:

«150» 1 flacone di polvere liofilizzata + solvente per soluzioni iniettabili.

Un flacone di polvere liofilizzata contiene:

principio attivo: urofollitropina, corrispondente a 150 U.I. di ormone follicolo-stimolante (FSH) urinario umano altamente purificato;

eccipiente: lattosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Una fiala solvente contiene: acqua per iniettabili 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: «Fostimon HP» in terapia sequenziale con la gonadotropina corionica è indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare singolo e dell'ovulazione in donne con disfunzione ipotalamo-ipofisaria accompagnata da oligomenorrea o amenorrea. Tale condizione rientra nel Gruppo II della classificazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, caratterizzato da donne con produzione endogena di estrogeni che mestruano spontaneamente o dopo sospensione della somministrazione di progestinici e che generalmente ricevono clomifene citrato come terapia in prima istanza.

La sindrome dell'Ovaio Policistico rientra nel Gruppo OMS II ed è presente nella maggior parte delle donne classificate in tale gruppo.

«Fostimon HP» è indicato per la stimolazione dello sviluppo follicolare multiplo in donne sottoposte ad induzione della superovulazione nei programmi di fertilizzazione in vitro ed altre tecniche di riproduzione assistita (FIVET-GIFT-ZIFT).

«Fostimon HP» è indicato, in associazione alla gonadotropina corionica umana (hCG) nella induzione della spermatogenesi in uomini affetti da ipogonadismo ipogonadotropo congenito o acquisito.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10330

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metotrexato DBL$^{(R)}$»

Estratto decreto A.I.C. n. 510 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: METOTREXATO DBL$^{(R)}$ nelle forme e confezioni: 5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 5mg/2ml; 5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 50mg/2ml; 5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 100mg/4ml; 1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 500mg/20ml; 1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 1g/10ml.

Titolare A.I.C: Faulding Pharmaceuticals PLC, con sede legale e domicilio fiscale in Queensway, Royal Leamington S.p.a., Warwickshire, CV31 3RW UK, rappresentata in Italia dalla Faulding Farmaceutici S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in via Capurro, 13, Napoli, codice fiscale n. 07129970633.

Produttore: la produzione, ed il confezionamento sono effettuati da FH Faulding & Co. Limited, DBL David Bull Laboratories, nello stabilimento sito in Lexia Place Mulgrave, Victoria, Australia; le operazioni di controllo sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Applied Analysis Limited, Rowley House, Tokenspire Business Park, 3 Hull Road, Woodmansey, Gran Bretagna.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 5 mg/2 ml;

A.I.C. 028493017 (in base 10), 0V5K6T (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 50 mg/2 ml;

A.I.C. n. 028493029 (in base 10), 0V5K75 (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 100 mg/4 ml;

A.I.C. n. 028493031 (in base 10), 0V5K77 (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 500 mg/20 ml;

A.I.C. n. 028493043 (in base 10), 0V5K7M (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7;

1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 1 g/10 ml;

A.I.C. n. 028493056 (in base 10), 0V5K80 (in base 32);

classe «A», il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20%, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 36, comma 7.

Composizione:

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 5 mg/2 ml;

ogni flacone da 2 ml contiene:

principio attivo: metotressato 5 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 50 mg/2 ml;

ogni flacone da 2 ml contiene:

principio attivo: metotressato 50 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

5 flaconi soluzione sterile per preparazioni iniettabili 100 mg/4 ml;

ogni flacone da 4 ml contiene:

principio attivo: metotressato 100 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 500 mg/20 ml;

ogni flacone da 20 ml contiene:

principio attivo: metotressato 500 mg;

eccipienti: sodio cloruro, sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

1 flacone soluzione sterile per preparazioni iniettabili 1 g/10 ml;

ogni flacone da 10 ml contiene:

principio attivo: metotressato 1 g;

eccipienti: sodio idrossido, acqua p.p.i. (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Metotrexato DBL(R)» iniettabile è indicato nel trattamento delle malattie neoplastiche, quali i neoplasmi troboblastici e le leucemie e nel controllo di gravi forme di psoriasi non rispondenti ad altre forme di terapia.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta» (art. 5 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10346

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normacol Plus(R)»

Estratto decreto A.I.C. n. 512 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: NORMACOL PLUS(R) nella forma e confezione: 30 bustine di granuli da 10 g per uso orale.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Panzini, 13, codice fiscale n. 11116290153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Norgine Pharma nello stabilimento sito in 29 rue Ethé Virton - BP 109, Dreux (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granuli da 10 g per uso orale;

A.I.C. n. 033729017 (in base 10), 105BHT (in base 32);

classe: «C».

Composizione: una bustina da 10 g contiene:

principi attivi: gomma sterculia 6,10 g, frangula polvere 0,40 g;

eccipienti: sodio bicarbonato, talco, gomma arabica, paraffina, saccarosio, gelatina, coloranti (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 d.leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10345

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Normacol(R)»

Estratto decreto A.I.C. n. 513 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: NORMACOL(R) nella forma e confezione: 30 bustine di granuli da 10 g per uso orale.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Panzini, 13, codice fiscale n. 11116290153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla Norgine Pharma nello stabilimento sito in 29 rue Ethé Virton - BP 109, Dreux (Francia).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 bustine di granuli da 10 g per uso orale;

A.I.C. n. 033728015 (in base 10), 1059JH (in base 32);

classe «C».

Composizione: una bustina da 10 g contiene:

principio attivo: gomma sterculia 6,10 g;

eccipienti: sodio bicarbonato, talco, titanio ossido, gomma arabica, paraffina, vanillina, saccarosio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico della stitichezza.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale non soggetto a prescrizione medica - medicinale da banco o di automedicazione» (art. 3 d. leg.vo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10344

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Odomox»

Estratto decreto n. 514 del 16 novembre 1998

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale ODOMOX nella forma e confezione: 12 compresse per uso orale da 1 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Monza n. 270, codice fiscale n. 04843650153.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento sono effettuati dalla società Mitim S.r.l., con sede in Brescia, via Cacciamali n. 34-38.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

12 compresse per uso orale da 1 g;

A.I.C. n. 031852015 (in base 10), 0YD1HH (in base 32);

classe «A» ad un prezzo non superiore al prezzo medio europeo e tenuto conto dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Composizione: ogni compressa da 1 g per uso orale contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato mg 1145 (pari ad amoxicillina mg 1000);

eccipienti: cellulosa microcristallina - talco - silicio biossido - magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: infezioni da germi sensibili all'amoxicillina a carico di differenti organi od apparati; infezioni delle alte vie respiratorie (tonsilliti, faringiti, laringiti, sinusiti); infezioni delle basse vie respiratorie (tracheobronchiti, bronchiti acute e croniche, broncopolmoniti, polmoniti, bronchiectasie, ascessi polmonari); infezioni otomastoidee; infezioni dell'apparato uro-genitale ed infezioni venereologiche; infezioni enteriche ed epato biliari, salmonellosi; altre infezioni, tra cui endocarditi, sepsi, infezioni chirurgiche, infezioni dermatologiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10342

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eurolin»

Estratto decreto A.I.C. n. 516 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: EUROLIN nelle forme e confezioni: 30 capsule di gelatina per uso orale da 100 mg e 30 bustine di granuli per soluzione orale da 100 mg.

Titolare A.I.C.: società Bioprogress p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 07696270581.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopraindicata è effettuata dal consorzio farmaceutico e biotecnologico Bioprogress S.r.l., nello stabilimento sito in Anagni (Frosinone), strada Paduni n. 240.

Numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

30 capsule di gelatina per uso orale da 100 mg;

A.I.C. n. 032095022 (in base 10), 0YMGTG (in base 32);

classe «A con Nota 66»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449);

30 bustine di granuli per soluzione orale da 100 mg;

A.I.C. n. 032095010 (in base 10), 0YMGT2 (in base 32);

classe «A con Nota 66»; prezzo: il prezzo non dovrà essere superiore al prezzo medio europeo ridotto del 20% (ai sensi dell'art. 36, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

una capsula contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: lattosio, magnesio stearato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Componenti della capsula: gelatina, titanio biossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti):

ogni bustina di granuli contiene:

principio attivo: nimesulide 100 mg;

eccipienti: saccarosio, acido citrico monoidrato, aroma arancio (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da piressia, in particolare a carico dell'apparato osteo-articolare.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10341

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Mepiforan»

Estratto decreto NCR n. 517 del 16 novembre 1998

Specialità medicinale: MEPIFORAN nelle forme e confezioni:

«1%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml;

«1%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml;

«2%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml;

«2%» 10 fiale in polletilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml,
(nuove confezioni di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Medacta S.A., Val Fleuri n. 50, Lussemburgo, rappresentata in Italia dalla società Clarmed r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Stephenson n. 94, codice fiscale n. 00514240142.

Produttore: la produzione, il confezionamento ed il controllo della specialità medicinale sopracitata sarà effettuata da: Steripak & Waverley Pharmaceutical Ltd, nello stabilimento sito in Runcorn, Cheshire (Gran Bretagna), Unit 4, Pembroke Court, Manor Park.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

«1%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml;

A.I.C. n. 028612137 (in base 10), 0V95K9 (in base 32);

classe «C»;

«1%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml;

A.I.C. n. 028612149 (in base 10), 0V95KP (in base 32);

classe «C»;

«2%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 5 ml;

A.I.C. n. 028612152 (in base 10), 0V95KS (in base 32);

classe «C»;

«2%» 10 fiale in polietilene di soluzione iniettabile per anestesia locale da 10 ml;

A.I.C. n. 028612164 (in base 10), 0V95L4 (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Composizione:

«Mepiforan» 1%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 10 mg, pari a mepivacaina 8,71 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

«Mepiforan» 2%, 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: mepivacaina cloridrato 20 mg, pari a mepivacaina 17,42 mg;

eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche:

«Mepiforan» è indicato in tuttti gli interventi che riguardano: chirurgia generale (piccola chirurgia); ostetricia e ginecologia; urologia; oculistica (blocco retrobulbare, ecc.); dermatologia (asportazione verruche, cisti, dermoidi, ecc.); otorinolaringoiatria (tonsillectomia, rinoplastica, interventi sull'orecchio medio, ecc.); ortopedia (riduzione fratture e lussazioni, ecc.); medicina generale (causalgie, nevralgie, ecc.); medicina sportiva (strappi muscolari, meniscopatie, ecc.).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10348

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Avviso di trasferimento del portafoglio della rappresentanza italiana della Axa Assistance France (già Societé Francaise d'Assistance - SFA), con sede in Francia, alla rappresentanza italiana della Inter Partner Assistance (già Groupe Europeen S.A. - G.E.S.A.), con sede in Belgio.

In data 28 luglio 1998 l'Isvap ha comunicato al Ministero dell'economia, finanze e industria della Francia il proprio parere favorevole al trasferimento, con effetto dal 1º gennaio 1998, del portafoglio assicurativo della rappresentanza in Italia della Axa Assistance France (già Societé Francaise d'Assistance - SFA), con sede in Francia, alla rappresentanza italiana della Inter Partner Assistance (già Groupe Europeen S.A. - G.E.S.A.), con sede in Belgio.

In data 28 ottobre 1998 il Ministro dell'economia, finanze e industria della Francia ha approvato il trasferimento della totalità del portafoglio dalla rappresentanza in Italia della Axa Assistance France (il «Cedente») alla rappresentanza italiana della Inter Partner Assistance (la «Cessionaria»).

L'atto di cessione fra il Cedente e la Cessionaria ha trasferito, con effetto dal 1º gennaio 1998, tutti i diritti e le obbligazioni derivanti dalle polizze assicurative sottoscritte tramite lo stabilimento in Italia della Axa Assistance France.

I contraenti delle predette polizze che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica, possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

98A10370

UNIVERSITÀ DI PISA

Vacanza di un posto di professore universitario di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 19 novembre 1990, n. 341, la sottoindicata facoltà intende provvedere alla copertura dell'insegnamento vacante mediante trasferimento di professore universitario di seconda fascia, nel settore scientifico-disciplinare di seguito indicato:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: H06X «Geotecnica», un posto.

Gli aspiranti al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A10417

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 484.000**
- semestrale . . . . . . **L. 275.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 396.000**
- semestrale . . . . . . **L. 220.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale . . . . . . **L. 110.000**
- semestrale . . . . . . **L. 66.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 102.000**
- semestrale . . . . . . **L. 66.500**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 260.000**
- semestrale . . . . . . **L. 143.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 101.000**
- semestrale . . . . . . **L. 65.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . . . . **L. 254.000**
- semestrale . . . . . . **L. 138.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale . . . . . . **L. 1.045.000**
- semestrale . . . . . . **L. 565.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale . . . . . . **L. 935.000**
- semestrale . . . . . . **L. 495.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L.**	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L.**	**154.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L.**	**100.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L.**	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	**L.**	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	**L.**	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	**L.**	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L.**	**451.000**
Abbonamento semestrale	**L.**	**270.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L.**	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 8 2 0 9 8 *

L. 1.500